



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
IX Legislatura

**PUNTO 116 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/06/2014**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 924 / DGR del 10/06/2014**

**OGGETTO:**

D.lgs n. 152/2006, comma 3 dell'art. 68. Dgr n. 2718 del 16.11.2010. Convocazione della conferenza programmatica relativa al progetto di 2<sup>a</sup> variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con Dpcm 27.4.2006.

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Renato Chisso	Assente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Presente
	Remo Sernagiotto	Assente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**MAURIZIO CONTE**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE**

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, comma 3 dell'art. 68. DGR n. 2718 del 16.11.2010 - Convocazione della Conferenza Programmatica relativa al Progetto di 2^ Variante al Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con DGR n. 2718 del 16.11.2010 la Giunta Regionale ha definito le procedure per l'indizione delle Conferenze Programmatiche previste dal comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 necessarie per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). La presente Deliberazione indice la Conferenza Programmatica relativa al Bacino idrografico del fiume Adige – Regione del Veneto.

---

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, con delibera n. 1 del 09/11/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, ha adottato il Progetto di 2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006.

L'elaborazione della 2^ Variante al piano stralcio risponde alla necessità di un approfondimento sulla vulnerabilità del territorio per esondazione relativamente al sistema dei corsi d'acqua Squaranto – Fibbio, e, in particolare, all'individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica connesse con il torrente Squaranto e al necessario aggiornamento delle previsioni delle Norme di Attuazione del piano.

Il piano, inoltre, è stato integrato con l'individuazione e la perimetrazione dei territori interessati da allagamento nel corso degli eventi dal 30 ottobre al 2 novembre 2010 e con l'indicazione dei criteri per la perimetrazione delle aree fluviali.

Riguardo al processo di aggiornamento del quadro conoscitivo, va evidenziata l'introduzione delle zone di attenzione, cioè di quelle aree per le quali esiste una segnalazione di possibili situazioni di dissesto idraulico e/o geologico a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono state individuate nella cartografia del PAI con apposito tematismo. Com'è noto, la definizione delle zone di attenzione è conseguente principalmente agli eventi accaduti a seguito dell'alluvione del novembre 2010, per i quali, data la vastità delle aree interessate e la quantità degli eventi, non è stato possibile associare le pericolosità durante la conclusione dell'iter di approvazione del PAI da parte dell'Autorità di bacino del Fiume Adige.

Per consentire l'avvio del procedimento ordinario di consultazione pubblica, l'Autorità di Bacino, con nota n. 87 del 15/01/2013, ha effettuato il Deposito del Progetto di Variante al Piano anche presso i competenti uffici della Regione del Veneto, per il tempo di 45 giorni consecutivi a decorrere dal 17/01/2013 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16/01/2013.

Dalla scadenza del periodo di consultazione, i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati hanno avuto 45 giorni di tempo per l'espressione di eventuali osservazioni da inoltrare alla competente Regione.

In tale periodo sono pervenute due osservazioni.

Tuttavia nel contempo sono emerse alcune problematiche collegate proprio alle sopracitate zone di attenzione.

A questo proposito va infatti ricordato che, in conformità all'art. 8 delle Norme di attuazione (NdA) del PAI, le Amministrazioni comunali non possono rilasciare alcun tipo di autorizzazione in contrasto con il Piano e pertanto, in sede di redazione degli strumenti urbanistici, devono prima provvedere a valutare le condizioni di dissesto evidenziate nel proprio territorio e verificare la compatibilità degli interventi con le previsioni del PAI, che risulta possibile solo a seguito dell'associazione delle classi di pericolosità alle citate zone di attenzione da attuarsi secondo le procedure definite dall'art. 6.

In considerazione della complessità dell'attività da svolgere, la Regione ha ritenuto necessario che l'Autorità di bacino procedesse direttamente all'associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi spettanti alla Regione relative all'istruttoria per la definizione della proposta di aggiornamento del PAI e conseguentemente ha ritenuto di non avviare ancora la Conferenza Programmata prevista dal D.Lgs. 152/2006.

In particolare, con DGR 649 del 07 maggio 2013 è stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 NdA dei PAI su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po, affidando alle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige le funzioni spettanti alla Regione. Successivamente, con DGR 788 del 21 maggio 2013, si è provveduto a definire nel dettaglio tutte le attività necessarie, avviate con la DGR 649/2013, mediante la predisposizione di un protocollo d'intesa con le citate Autorità di bacino, che è stato sottoscritto dalle parti ed approvato con DR 155 dell'11/06/2013 per un in carico della durata di sette mesi.

Le relative attività dovevano, quindi, concludersi entro febbraio 2014. Attualmente, però, data la particolare complessità delle valutazioni necessarie per definire le caratteristiche di molte aree di attenzione, l'Autorità di bacino non ha ancora concluso in modo definitivo la procedura. Per non ritardare ulteriormente l'iter di attuazione del PAI, si ritiene, quindi, necessario avviare ugualmente le attività previste successivamente alla sua adozione.

Ora si propone di perfezionare il procedimento di competenza regionale, ai sensi dell'art. 68 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, e della DGR n. 2718/2010, indicendo la Conferenza Programmata, delegando l'Assessore competente nella materia della Difesa del Suolo a presiedere la Conferenza medesima e dando mandato al Direttore della Sezione Difesa del Suolo della effettiva organizzazione della stessa.

Le procedure di adozione e attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", prevedono, infatti, che ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, si svolgano apposite Conferenze Programmatiche, da attuarsi secondo le modalità fissate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2718 del 16.11.2010, alle quali partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e a un rappresentante dell'Autorità di Bacino interessata.

Quindi, con riferimento alla DGR n. 2718/2010, e in considerazione della DGR n. 2611 del 30/12/2013 sulla riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 54 del 31/12/2012, si propongono le seguenti procedure:

1. Le Conferenze Programmatiche sono indette dalla Giunta Regionale con Deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. Con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale incarica l'Assessore competente nella materia della Difesa del Suolo a presiedere le Conferenze stesse. La Giunta, inoltre, dà mandato al Direttore della Sezione Difesa del Suolo della effettiva organizzazione delle Conferenze anche con riferimento alla scelta degli ambiti provinciali o territorialmente ritenuti più opportuni. La Giunta, infine, prende atto del Parere istruttorio predisposto dalla Sezione Difesa del Suolo;
3. Sulla base della sopra indicata Deliberazione, la Sezione Difesa del Suolo fissa il calendario della Conferenza Programmata e lo notifica ai Comuni e alle Province interessati. Con la medesima nota sono trasmessi gli elaborati del Parere istruttorio di cui al punto precedente. Gli enti interessati, nel periodo compreso tra la notifica e la Conferenza, possono presentare alla Sezione Difesa del Suolo, ulteriori osservazioni.
4. La Conferenza Programmata si conclude con la stesura di un verbale che costituisce il Parere della Conferenza medesima. La Sezione Difesa del Suolo trasmette ai partecipanti alla Conferenza copia del verbale, per la definitiva approvazione. I citati partecipanti hanno 15 giorni di tempo dalla data di rice-

vimento del verbale per apportarvi eventuali correzioni, scaduti i quali il verbale si ritiene approvato. Sulla base del verbale sono rielaborati i documenti presentati durante la Conferenza Programmatica.

5. Con Deliberazione della Giunta, infine, si prende atto della conclusione della Conferenza Programmatica e del Parere. Quindi, con lettera del Direttore della Sezione Difesa del Suolo, il verbale della Conferenza Programmatica e il Parere sono trasmessi all'Autorità di Bacino.

Si propone, quindi, di indire la Conferenza Programmatica di cui all'art. 68 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006.

Si propone, inoltre, di prendere atto del Parere istruttorio **Allegato A** elaborato dalla Sezione Difesa del Suolo che costituisce parte integrante della presente Deliberazione.

Detto Parere, che considera le osservazioni trasmesse dai soggetti interessati per quanto riguarda la 2<sup>a</sup> variante al Piano, è pubblicato sul sito internet della Sezione Difesa del Suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 9 dicembre 2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume dell'Adige;

VISTA la DGR n. 2718 del 16 novembre 2010;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006;

VISTA la DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. di indire la Conferenza Programmatica di cui all'art. 68 comma 3 del D.lgs n. 152/2006;
2. di delegare l'Assessore all'Ambiente, Maurizio Conte, alla presidenza della Conferenza Programmatica;

3. di dare mandato al Direttore della Sezione Difesa del Suolo di organizzare la Conferenza Programmatica;
4. di prendere atto del Parere istruttorio predisposto dalla Sezione Difesa del Suolo, riportato nell' **Allegato A** "Parere Istruttorio", che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
5. di stabilire che il suddetto parere è pubblicato sul sito internet della Sezione regionale Difesa del Suolo, unitamente alla scheda per la presentazione di eventuali osservazioni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A Dgr n. 924 del 10 GIU. 2014** pag. 1/59



Regione del Veneto. Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Sezione Difesa del Suolo

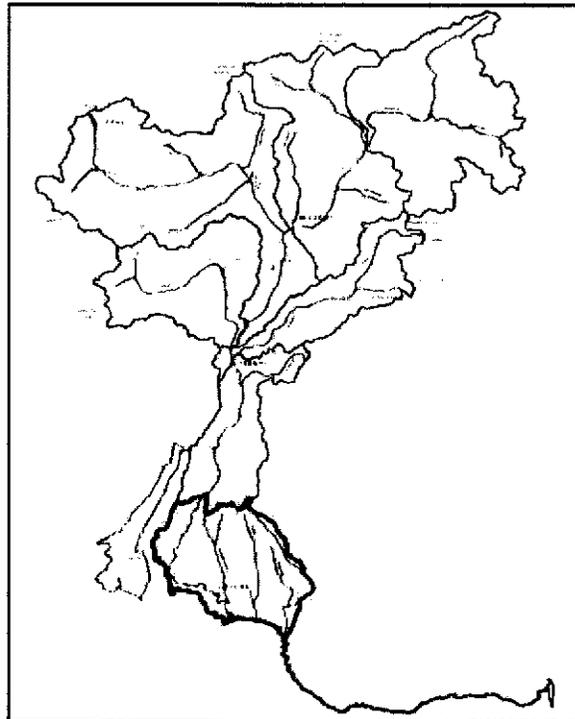
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni  
"Norme in materia ambientale".

**CONFERENZA PROGRAMMATICA**

**PROGETTO 2<sup>a</sup> VARIANTE PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
DEL FIUME ADIGE**

Comitato Istituzionale del 09.11.2012

G.U. n.280 del 30.11.2012



Coordinamento delle attività: Ing. Tiziano Pinato

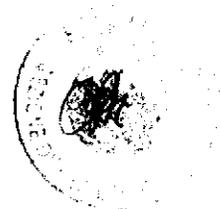
Direzione Tecnica: Ing. Dorianò Zanette

Redazione:

Parte idraulica: Ing. Adriana Boccardo; Geom. Roberta Secchieri

Parte geologica: Geol. Luciano Arzilièro

Redazione grafica: Geom. Roberta Secchieri



INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>I contenuti del progetto di 2<sup>a</sup> variante</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Gli interventi di mitigazione individuati</b> .....	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Aggiornamento delle norme di attuazione</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Considerazioni sul nuovo testo</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1.1</b>	<i>Titolo I VARIANTE</i> .....	<b>52</b>
<b>3.1.2</b>	<i>Titolo II VARIANTE</i> .....	<b>53</b>
<b>3.1.3</b>	<i>Titolo III VARIANTE</i> .....	<b>54</b>
<b>4</b>	<b>CONSIDERAZIONI FINALI</b> .....	<b>55</b>
<b>4.1</b>	<b>Considerazioni in merito alla cartografia della pericolosità geologica</b> .....	<b>56</b>
<b>4.2</b>	<b>LE OSSERVAZIONI PERVENUTE</b> .....	<b>57</b>
<b>4.2.1</b>	<i>Osservazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta</i> .....	<b>58</b>
<b>4.2.2</b>	<i>Signor Sambugaro Umberto</i> .....	<b>58</b>



## 1 PREMESSA

Il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto, è stato adottato con delibera n. 1 del 15/02/2005 del Comitato Istituzionale e approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006.

I principali contenuti del Piano possono essere sintetizzabili nei seguenti punti:

- l'individuazione delle aree vulnerabili per esondazioni, frane o colate detritiche;
- la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, da frana e da colata detritica;
- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi;
- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana e da colata detritica.

In seguito è stata adottata con delibera del C.I. n. 2/2010 del 21/12/2010, la prima variante al piano che ha preso in considerazione le aree in dissesto da versante. La variante fu quindi approvata con D.P.C.M. 13/12/2011 e pubblicata nella GU n.93 del 20/04/2012.

Con tale variante, si è ritenuto opportuno affinare, anche per i fenomeni di dissesto da versante, le elaborazioni del piano individuando azioni strategiche e prescrizioni di tipo preventivo e connessi al riconoscimento e alla perimetrazione di aree in cui - a prescindere dalla presenza, dalla consistenza e dal valore di elementi a rischio - esistono comunque pericoli di natura idrogeologica di vario grado.

Il progetto di 2<sup>a</sup> variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige è stato adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 1/2012 del 09/11/2012 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.1 del 02/01/2013.

Con nota n. 87 del 15/01/2013 l'Autorità di Bacino ha trasmesso alla Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo per il Deposito il progetto di Piano da rendere disponibile alla consultazione da parte degli interessati per il tempo di 45 giorni a decorrere dal 17/01/2013.

Alla scadenza di detto termine i soggetti interessati hanno avuto 45 giorni di tempo per l'espressione delle relative osservazioni da inoltrare alla competente Regione.

In particolare hanno presentato Osservazione il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e il Signor Sambugaro Umberto.

Il presente documento rappresenta il "Parere Istruttorio" predisposto dagli uffici regionali sulle citate osservazioni, da proporre alla Conferenza programmatica, prevista dal D.lgs. 152/2006, necessaria per procedere alla definizione della citata 2<sup>a</sup> variante al progetto di Piano del Bacino del Fiume Adige.

## 2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Le principali motivazioni che hanno suggerito l'elaborazione della 2<sup>a</sup> variante possono essere così riassunte:

- L'opportunità di individuare e perimetrare le aree caratterizzate da pericolosità idraulica del sistema dei corsi d'acqua Squaranto e Fibbio, per cui è stato recentemente possibile realizzare indagini di dettaglio, che hanno consentito assieme a conoscenze ottenute da studi tecnici e storici, di approfondire le



problematiche sulla vulnerabilità del territorio dovuta a esondazione secondo i criteri e con le finalità del PAI.

- La necessità di adeguare e integrare le disposizioni previste dalle norme di attuazione dal piano di assetto idrogeologico anche in considerazione dell'esigenza di disciplinare le aree fluviali che il Piano approvato non prendeva in considerazione.
- La necessità di integrare il piano di assetto idrogeologico approvato per quanto riguarda il territorio compreso nella Regione del Veneto con la perimetrazione dei territori interessati da allagamento nel corso eventi del 30 ottobre - 2 novembre 2010.

## 2.1 I contenuti del progetto di 2<sup>a</sup> variante

Si premette che nel progetto di piano è mantenuta la medesima definizione delle classi di pericolosità individuata nel piano adottato come indicato nella seguente tabella.

PERICOLOSITÀ IDRAULICA	CONDIZIONI IDRAULICHE
Molto elevata (P4)	evento di piena con $Tr = 30$ anni $h_{30} > 1$ m oppure $v_{30} > 1$ m/s
Elevata (P3)	eventi di piena con $Tr = 30$ anni e con $Tr = 100$ anni $1 \text{ m} > h_{30} > 0,5 \text{ m}$ oppure $h_{100} > 1$ m oppure $v_{100} > 1$ m/s
Media (P2)	evento di piena con $Tr = 100$ anni $h_{100} > 0$ m
Moderata (P1)	evento di piena con $Tr = 200$ anni $h_{200} > 0$ m

Per il torrente Squaranto, quindi, sono state determinate le portate al colmo e gli idrogrammi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 30, 100 e 200 anni e effettuata la successiva trasformazione di tali portate in livelli idrici attesi, valutati attraverso l'utilizzo di un modello idrodinamico di propagazione delle piene a moto vario mono - bidimensionale, applicato lungo il corso d'acqua.

Per descrivere la morfologia del suolo nelle aree prospicienti all'asta del torrente e la geometria del corso d'acqua, nella modellazione sono state utilizzate le informazioni seguenti:

- dati prodotti da Telerilevamento con tecnica Laser-scanning LiDAR (da piattaforma aerea) e con tecnica interferometrica (da piattaforma satellitare), e la conseguente catalogazione di tali dati nella Banca Dati del Geoportale Nazionale (GN), opportunamente integrati nel caso in cui la superficie fornita dal servizio del GN non fosse sufficientemente ampia per consentire la simulazione completa del libero deflusso delle acque.
- dati ottenuti con rilievo topografico finalizzato all'inserimento delle sezioni nel modello di calcolo.

E' stato considerato inoltre il problema della pensilità del Torrente Squaranto nel tratto terminale.

L'Autorità di bacino inoltre ha ritenuto di considerare anche un livello di pericolosità idraulica riconducibile a una virtuale possibilità di esondazione, in relazione all'eventualità di un aleatorio cedimento, anche parziale, delle difese arginali.



In queste ipotesi, sono state individuate specificatamente le aree (classificate zone di attenzione) contigue alle difese arginali e intercluse tra le zone di pericolosità idraulica.

Inoltre, in considerazione della parziale sovrapposizione delle aree individuate nel progetto di variante con le aree perimetrate per il Torrente Fibbio, l'Autorità di Bacino ha ritenuto opportuno tenerne conto, classificando le aree di territorio soggette agli effetti delle esondazioni dei due corsi d'acqua, nella classe a pericolosità maggiore.

I risultati di queste elaborazioni sono stati riportati nella cartografia a scala 1:10.000 delle aree a diversa pericolosità idraulica.

Si osserva infine che l'Autorità di Bacino non ha proceduto nell'attività di determinazione del rischio idraulico nelle aree a diversa pericolosità idraulica.

## 2.2 Gli interventi di mitigazione individuati

Per mitigare la pericolosità idraulica, l'Autorità di Bacino ha previsto una serie d'interventi che principalmente consistono nella realizzazione di un idoneo volume d'invaso per la laminazione delle piene unitamente ad eventuali opere in grado di trattenere a monte anche il materiale solido e flottante trasportato dalla corrente.

## 2.3 Aggiornamento delle norme di attuazione

Durante la stesura della variante la necessità di aggiornare le norme alla più recente normativa e alcune considerazioni elaborate dalla segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino, hanno suggerito di riformulare le Norme di Attuazione del piano approvato.

Innanzitutto, il Piano approvato non prevedeva disposizioni particolari per le aree fluviali. L'esperienza maturata nel tempo, ha tuttavia suggerito alla stessa Autorità la necessità di regolamentare le modalità dell'uso del territorio in area fluviale. Il territorio racchiuso tra gli argini, infatti, frequentemente di proprietà privata, è spesso coltivato e contiene talvolta edifici o strutture agricole.

La relazione del progetto di piano pone in evidenza come le golene de fiume Adige abbiano assunto forme abbastanza stabili e siano poco coinvolte da processi di natura geomorfologica. In alcuni tratti gli argini sono, peraltro, molto distanti fra loro (fino a più di 1 km a valle del ponte di Zevio), e lo spazio effettivamente occupato dell'ecosistema fluviale è molto ristretto. L'alveo di magra può essere largo un centinaio di metri circa, e a volte anche meno. Molti tratti degli argini sono in frodo. Ciò significa che il talweg (punto più depresso della sezione) è planimetricamente molto vicino al rilevato arginale e questo comporta una minaccia per la stabilità degli argini durante le piene, infatti, la capacità erosiva della corrente potrebbe scalzare le arginature e mettere a rischio l'incolumità delle popolazioni che abitano in prossimità delle arginature stesse.

Tale configurazione geomorfologica, ove l'alveo di magra è molto incassato e la golena è difficilmente allagabile durante gli eventi di piena, proprio per il dislivello tra talweg e golena, è relativamente stabile e quindi favorisce lo svolgimento di attività nelle aree golenali nonostante esse siano per definizione aree di libera espansione del fiume essendo contenute tra le arginature maestre.

La maggiore antropizzazione delle golene comporta una maggiore vulnerabilità dei beni e quindi l'aumento dei livelli di rischio idraulico durante gli eventi estremi che possono sempre colpire le aree fluviali.



L'Autorità di Bacino, per tutelare il fiume, ha ritenuto necessario siano garantiti ampi volumi d'invaso non solo per appiattare le onde di piena e diminuire il rischio idraulico, ma anche per mantenere il naturale potere di auto depurazione del fiume, capacità che è perduta in un corso d'acqua canalizzato e isolato dall'ambiente circostante. Per favorire la capacità auto depurativa del corso d'acqua e assicurare la naturale ricarica delle falde, spesso impoverite proprio dall'interruzione del rapporto tra il fiume e l'ambiente circostante, con acque non inquinate, è necessario facilitare l'infiltrazione delle acque, rallentare il deflusso, e permettere l'intercettazione di flussi superficiali e sub-superficiali da parte della vegetazione delle rive e della comunità batterica presente nel suolo.

A questo proposito devono essere considerati possibili interventi di ricentralizzazione dell'alveo di magra e di ripristino della funzionalità delle golene, con conseguente aumento della sicurezza idraulica.

In tali considerazioni, l'Autorità di Bacino ha inserito una specifica disciplina per le aree fluviali, definite come "le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che lo caratterizzano nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali", con indicazione delle utilizzazioni escluse in tale ambito e degli interventi consentiti con relative finalità e procedure autorizzative.

In secondo luogo il progetto di variante introduce nella NdA del progetto di PAI, una specifica normativa sulle così dette zone di attenzione. Tale necessità è stata evidenziata proprio durante lo svolgimento delle attività d'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità del torrente Squaranto, oggetto della presente variante, che hanno evidenziato l'esistenza di zone "caratterizzate da possibili condizioni di pericolo cui non è ancora stato associato alcuna classe di pericolosità".

Infine è stata colta l'opportunità di uniformare in coordinamento con l'Autorità di bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico il quadro normativo dei Piani di Assetto Idrogeologico nel territorio della Regione del Veneto.

In tali considerazioni le Norme di Attuazione sono state riformulate.

### 3 Considerazioni sul nuovo testo

Innanzitutto si pone in rilievo che la 2<sup>a</sup> variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige, aggiorna le Norme di Attuazione alla vigente legislazione ambientale e in particolare all'entrata in vigore del D.lgs. 153/2006 che ha abrogato la L.183/1989.

Si deve poi osservare che le norme della variante presentano una struttura diversa da quella del piano approvato come si può notare dal confronto tra i due indice sotto riportati.

*Progetto di 2<sup>a</sup> Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.*

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

ARTICOLO 2 – Definizioni e termini

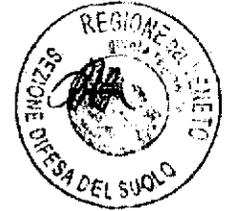
ARTICOLO 3 – Elaborati del Piano

ARTICOLO 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità e di rischio

ARTICOLO 5 – Zone di attenzione

ARTICOLO 6 – Aggiornamenti del Piano

ARTICOLO 7 – Indirizzi di Protezione Civile



## TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ARTICOLO 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione  
ARTICOLO 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

ARTICOLO 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

ARTICOLO 11 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

ARTICOLO 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

ARTICOLO 13 – Disciplina delle aree fluviali

ARTICOLO 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

ARTICOLO 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

ARTICOLO 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

ARTICOLO 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

## TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 – Efficacia ed effetti del Piano

ARTICOLO 19 – Norme finali

*Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006*

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità e contenuti del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

ARTICOLO 2 - Elaborati del piano

ARTICOLO 3 - Ambiti territoriali di applicazione

ARTICOLO 4 - Efficacia ed effetti del progetto di piano stralcio adottato

ARTICOLO 5 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato

ARTICOLO 6 – Definizioni

## TITOLO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

### CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

ARTICOLO 7 - Obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.

ARTICOLO 8 Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

ARTICOLO 9 - Salvaguardia e gestione del regime dei corsi d'acqua nelle aree di pericolosità idraulica. Opere idrauliche, interventi di tutela e conservazione dell'assetto idrografico.

ARTICOLO 10 - Linee guida di settore

ARTICOLO 11 - Opere ed attività soggette a controllo nelle aree di pericolosità idraulica

### CAPO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA

ARTICOLO 12 - Interventi idraulici, opere idrauliche e sistemazioni ambientali per la mitigazione o l'eliminazione della pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata

ARTICOLO 13 - Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata

ARTICOLO 14 - Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata



**CAPO III AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA**

**ARTICOLO 15 - Interventi nelle aree di pericolosità idraulica elevata**

**CAPO IV AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA E MODERATA**

**ARTICOLO 16 - Interventi nelle aree di pericolosità idraulica media**

**ARTICOLO 17 - Interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica moderata**

**TITOLO III FASCE DI TUTELA IDRAULICA**

**ARTICOLO 18 - Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulica**

**TITOLO IV AREE DI PERICOLO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**ARTICOLO 19 - Obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica.**

**ARTICOLO 20 Disposizioni comuni per gli interventi ammessi nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica**

**ARTICOLO 21 - Opere ed attività soggette a controllo nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica**

**CAPO II AREE DI PERICOLO MOLTO ELEVATO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**ARTICOLO 22 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica (P4)**

**CAPO III AREE DI PERICOLO ELEVATO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**ARTICOLO 23 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo elevato da frana o colata detritica (P3)**

**CAPO IV AREE DI PERICOLO MEDIO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**ARTICOLO 24 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo medio da frana o colata detritica (P2)**

**CAPO V AREE DI PERICOLO MODERATO DA FRANA O DA COLATA DETRITICA**

**ARTICOLO 25 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo moderato da frana o colata detritica (P1)**

**TITOLO V MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

**ARTICOLO 26 - Modalità di attuazione**

**ARTICOLO 27 - Vigilanza sull'attuazione del piano**

**ARTICOLO 28 - Azioni e programmi per l'integrazione delle conoscenze e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in materia di assetto idrogeologico**

**ARTICOLO 29 - Aggiornamento e varianti del piano**

Come si può facilmente osservare la 2<sup>a</sup> variante prevede un numero di articoli minore rispetto a quello individuato nel piano approvato (19 invece di 29).



La struttura del corpo normativo è costituita solo da 3 Titoli (Titolo I: Disposizioni generali; Titolo II: Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio; Titolo III: Disposizioni finali).

Considerando la norma prevista nel piano approvato, costituita da ben 5 Titoli (Titolo I: disposizioni generali; Titolo II: aree di pericolosità idraulica; Titolo III: fasce di tutela idraulica; Titolo IV: aree di pericolo da frana o da colata detritica; Titolo V: modalità di attuazione del piano) è chiaro il tentativo di semplificare l'articolato accorpendo i concetti sostanzialmente simili.

In particolare sono stati unificati gli articoli sulle aree di pericolosità idraulica e quelli sulle aree di pericolo da frana o da colata detritica pur mantenendo inalterata la considerazione della particolarità dei diversi fenomeni.

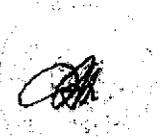
La variante inoltre come già scritto permette di regolare in modo più attento le così dette aree fluviali.

### 3.1 Confronto delle norme del piano approvato e del progetto di piano

Nel seguito il testo della normativa della 2<sup>a</sup> variante è confrontato con quello del piano approvato. A questo proposito, in considerazione del fatto che la variante è spesso caratterizzata dalla fusione in un solo articolo del contenuto di più articoli del piano approvato, anche appartenenti a titoli e capi diversi, nel seguito è indicata a sinistra la norma della variante e in corrispondenza gli articoli del piano approvato che trattano il medesimo argomento.

Gli articoli non sono affiancati da un testo, nel caso in cui non sia possibile individuare un'evidente corrispondenza.

<p><i>Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Bacino dell'Adige – Regione del Veneto. Progetto di II Variante. (Comitati tecnici del 29/06/2012; Comitato Istituzionale del 09.11.2012; G.U. n.280 del 30.11.2012)</i></p>	<p><i>Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico BACINO DELL'ADIGE – REGIONE DEL VENETO Approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011 G.U.</i></p>
<p><b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</b>  <b>ARTICOLO 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano</b>  1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Adige, nel seguito denominato "Piano", è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio del piano di bacino del fiume Adige, interessante il territorio della Regione del Veneto, nel seguito "Regione".  2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica e idraulica e le aree a rischio idraulico;</li> <li>- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;</li> <li>- detta prescrizioni per le aree di pericolosità classificati secondo diversi gradi.</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 1 – Finalità e contenuti del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. (Titolo I Disposizioni Generali)</b>  1. Il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige compreso nella Regione del Veneto è predisposto ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dell'articolo 17, con particolare riferimento ai commi da 4 a 6 ter, 18 e 20 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 1-bis commi 3-5, del decreto legge n. 279/2000 convertito dalla legge n. 365/2000;</li> <li>b. dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>c. degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;</li> <li>d. del D.P.C.M. 29 settembre 1998.</li> </ul> <p>2. Il piano stralcio contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'individuazione delle aree vulnerabili per</li> </ul>



<p>3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.</p> <p>4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino del fiume Adige, nel seguito "Autorità di Bacino", può emanare direttive che:</p> <p>a. individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;</p> <p>b. individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;</p> <p>c. individuano criteri ed indirizzi relativi alle norme ed ai contenuti del Piano.</p>	<p><i>esondazioni, frane o colate detritiche;</i></p> <p><i>b. gli elementi a rischio rilevati in ciascuna area vulnerabile, nonché la valutazione dei relativi danni potenziali con riferimento particolare all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, allo svolgimento delle attività economiche, alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale;</i></p> <p><i>c. la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica e di pericolo da frana o da colata detritica;</i></p> <p><i>d. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;</i></p> <p><i>e. le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli;</i></p> <p><i>f. le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e per le aree di pericolo da frana e da colata detritica.</i></p> <p>3. In tutte le aree perimetrate il piano ha l'obiettivo di:</p> <p>a. evitare l'aumento degli esistenti livelli di pericolo o di rischio ed impedire interventi capaci di compromettere la sistemazione idrogeologica a regime del bacino;</p> <p>b. tutelare i beni e gli interessi riconosciuti come vulnerabili;</p> <p>c. regolare le attività antropiche in modo da mantenere coerenza con le finalità di cui al punto precedente, subordinando normalmente a studi di compatibilità idrogeologica tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio maggiore;</p> <p>d. ricercare un coordinamento adeguato con gli strumenti adottati o approvati di pianificazione territoriale nella Regione del Veneto, recependo a tal fine anche le indicazioni provenienti dalla Conferenza programmatica di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 279/2000 convertito dalla legge n. 365/2000;</p> <p>e. costruire una base informativa ed istruttoria per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre per i piani di previsione e prevenzione previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nelle aree di pericolosità idraulica, in particolare, il piano persegue l'obiettivo di evitare la nascita di nuove condizioni e situazioni di rischio attraverso misure di carattere preventivo relative alle modalità di utilizzazione del territorio.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ARTICOLO 2 – Definizioni e termini**

1. Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6); 2) gli interventi

**ARTICOLO 6 – Definizioni (Titolo I Disposizioni Generali)**

1. Le aree di rischio e di pericolo idrogeologico disciplinate dal piano sono definite nelle Relazioni tecniche.

2. In applicazione della legge 5.8.1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale, Titolo IV (Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico vigente), articolo 31, lettere a), b), c) e d), gli interventi di recupero ai fini delle presenti norme di attuazione e prescrizioni di piano restano così definiti:

a. interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

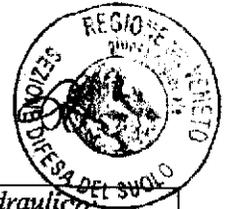
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

3. Trovano comunque applicazione le norme emanate dalla Regione del Veneto recanti definizioni più dettagliate o diverse da quelle del precedente comma, a condizione che non ne risulti ampliato l'elenco degli interventi consentiti e non ne risulti pregiudicato o affievolito il quadro dei vincoli stabilito dal piano per le singole tipologie di



<p>di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "aree fluviali", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che lo caratterizzano nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;</li> <li>• "coltivazioni arboree", piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non sono flessibili sotto la spinta dell'acqua;</li> <li>• "coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso", piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;</li> <li>• "infrastrutture a rete", rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;</li> <li>• "preesistenze nelle aree fluviali", edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del progetto di 2^ variante del Piano;</li> </ul>	<p>aree a rischio o di pericolo.</p>
<p><b>ARTICOLO 3 – Elaborati del Piano</b>  <b>1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Relazione illustrativa di sintesi (nei contenuti generali, ad esclusione di quanto riguarda la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio da frana e da colata detritica e le norme tecniche);</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 2 - Elaborati del piano (Titolo I Disposizioni Generali)</b>  <b>1. Il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige – Regione Veneto è costituito dagli elaborati seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Relazione illustrativa di sintesi;</li> <li>– Relazione tecnica;</li> <li>– Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione tecnica (nei contenuti generali relativi a "aree a rischio idraulico");</li> <li>- Relazione illustrativa per la 2<sup>a</sup> variante;</li> <li>- Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32/I; A.4.33/I; A.4.34/I; A.4.35; A.4.36/II; A.4.37/I; A.4.38/I; A.4.39 – Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica – scala 1:10.000;</li> <li>• Tavole A.5.22; A.5.24; A.5.25; A.5.26; A.5.27; A.5.28; A.5.32; A.5.33; A.5.34; A.5.35; A.5.36; A.5.37 – Perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio idraulico – scala 1:10.000;</li> <li>• Tavola "Individuazione e perimetrazione delle aree allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010";</li> <li>• Aree a rischio idraulico – Schede informative;</li> <li>• Aree a rischio idraulico – Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati.</li> <li>• Relazione tecnica - aree di pericolosità idraulica per il torrente Squaranto (VR);</li> </ul> </li> <li>- Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolo da frana o colata detritica:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;</li> <li>• Carta geologica (scala 1:100.000);</li> <li>• Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata detritica – paleofrane (scala 1:100.000);</li> <li>• Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata detritica per le classi di pericolosità P4, P3 e P2 (scala 1:100.000);</li> <li>• Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità da frana o colata detritica e inquadramento a scala comunale;</li> <li>• Norme di attuazione e prescrizioni di piano.</li> </ul> </li> </ul>	<p><i>di pericolosità idraulica e di rischio idraulico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32; A.4.33; A.4.34; A.4.35; A.4.36; A.4.37; A.4.38 – Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica – scala 1:10.000;</li> <li>• Tavole A.5.22; A.5.24; A.5.25; A.5.26; A.5.27; A.5.28; A.5.32; A.5.33; A.5.34; A.5.35; A.5.36; A.5.37; A.5.38 – Perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio idraulico – scala 1:10.000;</li> <li>• Aree a rischio idraulico – Schede informative;</li> <li>• Aree a rischio idraulico – Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati.</li> </ul> <p><i>– Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolo da frana o colata detritica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;</li> <li>• Carta geologica (scala 1:100.000);</li> <li>• Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata detritica – paleofrane (scala 1:100.000);</li> <li>• Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata detritica per le classi di pericolosità P4, P3 e P2 (scala 1:100.000);</li> <li>• Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità da frana o colata detritica e inquadramento a scala comunale;</li> </ul> <p><i>– Norme di attuazione e prescrizioni di piano.</i></p> <p><b>2. La numerazione degli elaborati grafici del piano stralcio riprende quella presentata nel piano straordinario per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato nell'ottobre del 1999.</b></p> <p><b>3. La perimetrazione delle aree a rischio idraulico, ricomprese nelle aree di pericolosità idraulica, è disposta dal presente piano al fine di individuare ambiti di priorità degli interventi di eliminazione e mitigazione dei rischi nonché al fine di segnalare zone di interesse per la pianificazione di protezione civile.</b></p>
<p><b>ARTICOLO 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità e di rischio</b></p> <p>1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità e rischio nelle seguenti classi:</p> <p>Pericolosità: P4 (pericolosità molto elevata);</p>	<p><b>ARTICOLO 3 - Ambiti territoriali di applicazione (Titolo I Disposizioni Generali)</b></p> <p>1. Il presente piano stralcio e le relative norme di attuazione e prescrizioni di piano si applicano al territorio della Regione del Veneto compreso nel bacino idrografico nazionale del fiume Adige come definito dal D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato nel S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 1998.</p>



<p>P3 (pericolosità elevata);                  P2 (pericolosità media);                  P1 (pericolosità moderata).                  Rischio:                  R4 (rischio molto elevato);                  R3 (rischio elevato);                  R2 (rischio medio);                  R1 (rischio moderato).</p> <p>2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.</p> <p>3. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.</p> <p>4. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.</p>	<p>2. Il piano stralcio riguarda le aree di pericolosità idraulica localizzate nei territori dei seguenti Comuni:</p> <p><i>Aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badia Calavena</li> <li>- Brentino Belluno</li> <li>- Bussolengo</li> <li>- Caprino</li> <li>- Dolcè</li> <li>- Monteforte d'Alpone</li> <li>- Pescantina</li> <li>- Rivoli Veronese</li> <li>- S. Bonifacio</li> <li>- San Martino Buon Albergo</li> <li>- Soave</li> <li>- Tregnago</li> <li>- Verona</li> </ul> <p><i>Aree di pericolosità idraulica elevata (P3):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affi</li> <li>- Badia Calavena</li> <li>- Brentino Belluno</li> <li>- Bussolengo</li> <li>- Caprino</li> <li>- Costermano</li> <li>- Dolcè</li> <li>- Gambellara</li> <li>- Monteforte d'Alpone</li> <li>- Pastrengo</li> <li>- Pescantina</li> <li>- Rivoli Veronese</li> <li>- S. Bonifacio</li> <li>- San Martino Buon Albergo</li> <li>- Soave</li> <li>- Tregnago</li> <li>- Verona</li> </ul> <p><i>Aree di pericolosità idraulica media (P2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affi</li> <li>- Brentino Belluno</li> <li>- Bussolengo</li> <li>- Caprino Veronese</li> <li>- Costermano</li> <li>- Dolcè</li> <li>- Gambellara</li> <li>- Montebello Vicentino</li> <li>- Monteforte d'Alpone</li> <li>- Pastrengo</li> <li>- Pescantina</li> <li>- Rivoli</li> <li>- S. Bonifacio</li> <li>- S. Pietro in Cariano</li> <li>- San Martino Buon Albergo</li> <li>- Soave</li> <li>- Verona</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Zevio  
*Aree di pericolosità idraulica moderata (P1):*

- Affi
- Badia Calavena
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caprino
- Costermano
- Dolcè
- Gambellara
- Montebello Vicentino
- Monteforte d'Alpone
- Pastrengo
- Pescantina
- Rivoli
- S. Bonifacio
- S. Pietro in Cariano
- San Martino Buon Albergo
- Soave
- Tregnago
- Verona
- Zevio

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, il piano stralcio riguarda inoltre le aree a rischio idraulico localizzate nei territori dei seguenti Comuni :

*Aree a rischio molto elevato (R4) da esondazione:*

- Affi
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caprino
- Dolcè
- Gambellara
- Monteforte D'Alpone
- Pastrengo
- Pescantina
- Rivoli Veronese
- S. Bonifacio
- San Martino Buon Albergo
- Soave
- Verona

*Aree a rischio elevato (R3) da esondazione:*

- Affi
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caprino
- Costermano
- Dolcè
- Monteforte d'Alpone
- Pastrengo
- Pescantina
- S. Bonifacio
- San Martino Buon Albergo



- Soave  
- Verona

*Aree a rischio medio (R2) da esondazione:*

- Affi
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caprino
- Costermano
- Dolcè
- Gambellara
- Montebello Vicentino
- Monteforte D'Alpone
- Pastrengo
- Pescantina
- Rivoli
- S. Bonifacio
- S. Pietro In Cariano
- San Martino Buon Albergo
- Soave
- Verona
- Zevio

*Aree a rischio moderato (R1) da esondazione:*

- Affi
- Badia Calavena
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caprino
- Costermano
- Dolcè
- Gambellara
- Montebello Vicentino
- Monteforte D'Alpone
- Pastrengo
- Pescantina
- Rivoli
- S. Bonifacio
- S. Pietro In Cariano
- San Martino Buon Albergo
- Soave
- Tregnago
- Verona
- Zevio

4. Il piano stralcio riguarda le aree di pericolo da frana o colata detritica localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

*Aree di pericolo molto elevato (P4) da frana o colata detritica:*

- Badia Calavena
- Brentino Belluno
- Caprino Veronese
- Crespadoro
- Dolcè
- Ferrara di Monte Baldo



- Fumane
  - Grezzana
  - Marano di Valpolicella
  - Negrar
  - Roverè Veronese
  - S. Ambrogio di Valpolicella
  - San Giovanni Ilarione
  - Selva di Progno
  - Vestenanova
- Aree di pericolo elevato (P3) da frana o colata detritica:*
- Altissimo
  - Arzignano
  - Badia Calavena
  - Caprino Veronese
  - Chiampo
  - Crespadoro
  - Dolcè
  - Ferrara di Monte Baldo
  - Fumane
  - Grezzana
  - Marano di Valpolicella
  - Montecchia di Crosara
  - Negrar
  - Roncà
  - S. Ambrogio di Valpolicella
  - San Giovanni Ilarione
  - San Mauro di Saline
  - Sant'Anna d'Alfaedo
  - Selva di Progno
  - Vestenanova
- Aree di pericolo medio (P2) da frana o colata detritica:*
- Badia Calavena
  - Caprino Veronese
  - Cerro Veronese
  - Chiampo
  - Crespadoro
  - Dolcè
  - Ferrara di Monte Baldo
  - Fumane
  - Gambellara
  - Grezzana
  - Marano di Valpolicella
  - Montorso
  - Negrar
  - Roncà
  - Roverè Veronese
  - S. Ambrogio di Valpolicella
  - San Giovanni Ilarione
  - San Mauro di Saline
  - Sant'Anna d'Alfaedo
  - Selva di Progno



	<p>- Vestenanova  <i>Aree di pericolo moderato (P1) da frana o colata detritica:</i></p> <p>- Chiampo          - Montecchia di Crosara          Roncà          - S. Ambrogio di Valpolicella          - San Giovanni Ilarione          - Vestenanova</p> <p>5. Alla pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico provvedono, per il rispettivo territorio, le Province Autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 22.3.1974, n. 381, come sostituito dal decreto legislativo 11.11.1999, n. 463. I riferimenti e le indicazioni, anche a carattere cartografico, contenuti nel presente piano per i territori delle due Province autonome hanno rilievo solo tecnico - conoscitivo.</p> <p><b>ARTICOLO 7 - Obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica. (Titolo II - Aree di pericolosità idraulica capo i disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica)</b></p> <p>1. Nel presente Titolo II sono stabiliti vincoli, norme e direttive con la finalità sia di prevenire la pericolosità idraulica nel territorio della Regione del Veneto compreso nel bacino idrografico dell'Adige sia di impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Titolo II si applicano nelle aree indicate nelle tavole di cui all'articolo 2 quali aree in cui esistono pericoli di natura idraulica, a prescindere dall'esistenza attuale di elementi a rischio, di danni potenziali a loro rispettivo carico, di aree a rischio effettivamente perimetrate.</p> <p>3. Le aree di pericolosità idraulica delimitate nel territorio veneto del bacino idrografico dell'Adige nelle tavole di cui all'articolo 2 si distinguono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aree di pericolosità idraulica molto elevata;</li> <li>2. aree di pericolosità idraulica elevata;</li> <li>3. aree di pericolosità idraulica media;</li> <li>4. aree di pericolosità idraulica moderata.</li> </ol> <p><b>ARTICOLO 19 - Obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica (Titolo IV - Aree di pericolo da frana o da colata detritica - Capo I - Disposizioni comuni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica).</b></p> <p>1. Nel presente Titolo IV sono stabiliti vincoli, norme e direttive con la finalità sia di prevenire il pericolo da frana o da colata detritica nel territorio</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>della Regione del Veneto compreso nel bacino idrografico dell'Adige sia di impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano nelle aree indicate nelle tavole ed elaborati di perimetrazione cui all'articolo 2.</p> <p>3. Le aree di pericolo da frana o colata detritica delimitate nel territorio veneto del bacino idrografico dell'Adige nelle tavole di cui all'articolo 2 si distinguono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aree di pericolo molto elevato da frana o colata detritica (P4);</li> <li>2. aree di pericolo elevato da frana o colata detritica (P3);</li> <li>3. aree di pericolo medio da frana o colata detritica (P2);</li> <li>4. aree di pericolo moderato da frana o colata detritica (P1).</li> <li>5. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.</li> </ol>
<p><b>ARTICOLO 5 – Zone di attenzione</b></p> <p>1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L’associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6.</p> <p>2. Nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità sono considerate pericolose:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;</li> <li>b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.</li> </ol> <p>3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8.</p> <p>4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della procedura di cui all’art. 6 per l’attribuzione</p>	



della classe di pericolosità.

**ARTICOLO 6 – Aggiornamenti del Piano**

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di modifiche, rettifiche, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- a. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- b. realizzazione di adeguati interventi di mitigazione corredati da certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- c. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- d. nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1:

b.1

- i. il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove ridotte condizioni di pericolosità;
- ii. la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- iii. la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di bacino, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- iv. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- v. il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;
- vi. ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere

**ARTICOLO 29 – Aggiornamento e varianti del piano (Titolo V- Modalità di attuazione del Piano)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, la perimetrazione delle aree di rischio e di pericolo idrogeologico operata dal piano stralcio può essere modificata ed integrata in variante, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrare ovvero con revisione dei perimetri delle singole aree, con le modalità impiegate per l'adozione e l'approvazione del piano.

2. Le varianti del piano stralcio possono essere richieste tra l'altro da:

- a. indagini a scala di maggior dettaglio;
- b. istanze di soggetti pubblici e privati corredate da documentazione tecnico-scientifica e rappresentazione cartografica idonea;
- c. nuovi eventi idrogeologici;
- d. nuove emergenze ambientali;
- e. nuove conoscenze provenienti da studi scientifici, tecnici e storici ovvero dai risultati delle attività di monitoraggio del piano;
- f. variazioni significative delle condizioni di rischio o di pericolo, anche in funzione del completamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate.

3. Il piano stralcio è in ogni caso interamente aggiornato, con le stesse procedure, almeno ogni cinque anni.

4. Le modifiche degli allegati tecnici del piano che non possiedono natura prescrittiva ma hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica non costituiscono varianti di piano e sono approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige.

5. I rinvii operati dal piano o da sue varianti a norme tecniche, linee guida e protocolli emanati o prodotti da altre pubbliche amministrazioni con competenze in materia di assetto idrogeologico si intendono estesi a tutte le rispettive modifiche ed integrazioni successive.

6. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente piano stralcio, ovvero di studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni ivi operate.

Il soggetto esecutore, direttamente o per il tramite del Comune territorialmente competente, presenta il



espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

b.2

- i. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano;
- ii. il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- iii. la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;
- iv. la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di bacino, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- v. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;
- vi. il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1:

- i. il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- ii. la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di piano;

*risultato degli approfondimenti o il progetto preliminare o definitivo accompagnato da specifiche relazioni tecniche dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente Amministrazione regionale.*

*Questa trasmette all'Autorità di bacino del fiume Adige, col proprio parere, una proposta di nuove condizioni di pericolosità. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni ed alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente.*

*Quindi il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva la proposta delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio.*

*Nel caso di interventi, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio sulla base del certificato di collaudo o di regolare esecuzione nel caso di opere pubbliche o della relazione finale a firma del direttore dei lavori nel caso di opere private, che, una volta terminati i lavori, certificano la piena corrispondenza delle opere eseguite con il progetto già sottoposto al parere del Comitato Tecnico. Quando le certificazioni di cui al punto precedente facciano rilevare significative variazioni rispetto al progetto già sottoposto al parere del Comitato Tecnico, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio, su conforme parere del Comitato Tecnico.*

*In entrambi i casi i provvedimenti del Segretario sono sottoposti all'approvazione del Comitato Istituzionale, senza che sia necessario disporre varianti formali di piano. In attesa dell'approvazione del Comitato Istituzionale la determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante del presente Piano.*

*7. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del progetto di piano stralcio. I lavori di urbanizzazione possono avere inizio solo dopo*



<p>iii. la stessa proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di bacino, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente;</p> <p>iv. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;</p> <p>v. il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.</p> <p>5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero competente e alla Regione.</p> <p>6. Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino nella prima seduta utile.</p>	<p><i>l'approvazione da parte del Segretario Generale dell'Autorità di bacino delle nuove perimetrazioni di cui al precedente comma e non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi.</i></p> <p><i>8. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono adottate, previo parere favorevole del Comitato tecnico, con atto del Segretario Generale senza che sia necessario disporre varianti formali di piano. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'atto del Segretario generale ha effetto di variante del piano stralcio.</i></p> <p><i>9. Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 6 e 8 sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto</i></p>
<p><b>ARTICOLO 7 – Indirizzi di Protezione Civile</b></p> <p>1. I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano.</p>	
<p><b>TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO</b></p> <p><b>ARTICOLO 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione</b></p> <p>1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti,</p>	<p><b>ARTICOLO 8 Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica (Titolo II – Arre di pericolosità idraulica Capo I – Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica)</b></p> <p>1. Nelle aree di pericolosità idraulica le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del progetto del piano stralcio continuano a svolgersi nel rispetto delle disposizioni stabilite</p>

<p>in contrasto con il Piano.</p> <p>2. Possono essere portati a compimento tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Progetto, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia e delle norme precedentemente in vigore.</p> <p>3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;</li> <li>b. realizzare tombature dei corsi d'acqua;</li> <li>c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;</li> <li>d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;</li> <li>e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;</li> <li>f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.</li> </ol> <p>4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;</li> <li>b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;</li> <li>c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;</li> <li>d. minimizzare le interferenze, anche</li> </ol>	<p>dalle presenti norme di attuazione e prescrizioni di piano.</p> <p>2. In applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nelle aree di pericolosità idraulica sono ammessi esclusivamente i nuovi interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 18 per le fasce di tutela idraulica.</p> <p>3. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica perimetrata nella Regione del Veneto tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal piano stralcio o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;</li> <li>b. non aumentare significativamente il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata;</li> <li>c. non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;</li> <li>d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.</li> </ol> <p>4. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.</p> <p>5. Gli interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche nelle aree di pericolosità idraulica, disciplinati dalle presenti norme, sono ammessi sempre che gli strumenti urbanistici in vigore nella Regione del Veneto non prevedano una disciplina più restrittiva, negli ambiti territoriali e secondo le modalità di attuazione previste dalla legge regionale 27.6.1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>6. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all'Autorità di bacino dell'Adige.</p> <p>7. I programmi provinciali di previsione e prevenzione, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, tengono conto delle</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.

5. Tutte le opere di mitigazione devono prevedere il piano di manutenzione.

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

*potenziali situazioni di crisi ricavabili dal presente Piano.*

8. *Gli enti locali, nella stesura dei propri piani di emergenza prevedono il concorso al sistema regionale di protezione civile, di cui alla legge della Regione del Veneto n.11/2001, per gli scenari desumibili dalla perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica individuate dal presente piano.*

9. *Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di protezione civile nonché dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 225/1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998.*

10. *I Comuni interessati dal presente piano predispongono, anche d'intesa tra loro e sulla base delle specifiche direttive regionali, il piano urgente di emergenza per il rischio idraulico e idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 267/98, entro sei mesi dalla adozione del presente piano; tale piano urgente deve essere aggiornato al variare delle condizioni di rischio.*

*Nel predisporre tali Piani si deve effettuare una ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a pericolosità o rischio molto elevato o elevato e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.*

**ARTICOLO 9 - Salvaguardia e gestione del regime dei corsi d'acqua nelle aree di pericolosità idraulica. Opere idrauliche, interventi di tutela e conservazione dell'assetto idrografico. (Titolo II - Arre di pericolosità idraulica Capo I - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica)**

1. *Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994.*

2. *Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori*



	<p>paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.</p> <p>3. Entro un anno dalla data di adozione del piano stralcio il Comitato istituzionale individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità regionali o provinciali competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>5. In tutte le aree di pericolosità idraulica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nelle porzioni ricomprese nelle fasce di tutela idraulica si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 18;</li> <li>b. sono vietati scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;</li> <li>c. sono inibite le intubazioni o le tombature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino;</li> <li>d. l'ampliamento di attività estrattive in atto fuori alveo ovvero nuove attività estrattive fuori alveo, ove consentiti dalle presenti norme, sono concessi in via preferenziale nei casi in cui i progetti prevedano il ripristino graduale dei siti a coltivazione non esaurita per l'utilizzazione a fini di incremento della sicurezza idraulica;</li> <li>e. è vietato occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



transito al piede degli argini;

f. è vietato impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

6. I progetti di opere idrauliche, di manutenzione idraulica o di sistemazione di corsi d'acqua che prevedano la movimentazione o il prelievo totale o parziale di materiali litoidi devono indicare le quantità di cui si programma la rimozione, le relative destinazioni e gli effetti idraulici, morfologici e ambientali. I prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica sono esclusivamente finalizzati al mantenimento ed al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

**ARTICOLO 10 - Linee guida di settore (Titolo II - Arre di pericolosità idraulica Capo I - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica)**

1. Entro due anni dall'approvazione del presente piano l'Autorità di bacino dell'Adige delibera ed aggiorna d'intesa con la Regione del Veneto linee guida e indirizzi, da applicarsi nelle aree pericolose delimitate dal presente piano, in materia di:

a. riqualificazione e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche nelle zone riparie;

b. esercizio delle attività agricole nelle diverse sottozone territoriali omogenee con speciale riguardo a vigneti, frutteti e seminativi di carattere intensivo o estensivo e relativi annessi rustici, impianti tecnologici e strutture di servizio, creazione di rilevati, siepi e alberature, sistemi di drenaggio, tecniche di assetto delle superfici coltivabili;

c. attività selvicolturali e gestione delle zone boscate sotto il profilo della sicurezza idraulica;

d. conduzione delle attività estrattive con speciale riguardo: 1) alle attività localizzate nei siti più vulnerabili; 2) all'estrazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali; 3) alle modalità di smaltimento e drenaggio delle acque superficiali nelle aree di coltivazione; 4) all'individuazione di condizioni e modalità per la cessazione, la riduzione o la stabilizzazione della produzione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata nei casi in cui non si tratti di estrazioni necessarie per la messa in sicurezza delle aree, per il mantenimento ed il ripristino delle sezioni utili di deflusso, per la conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche;

e. limitazioni all'impermeabilizzazione delle superfici dei terreni anche nella realizzazione degli



	<p><i>interventi consentiti dal piano;</i></p> <p><i>f. progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, degli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua, degli interventi di sistemazione idraulico-agraria;</i></p> <p><i>g. progettazione e organizzazione delle aree attrezzate di interesse collettivo destinate al tempo libero ed alle attività sportive in ambiti fluviali;</i></p> <p><i>h. modalità di realizzazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 21;</i></p> <p><i>i. verifiche periodiche sulla stabilità delle arginature;</i></p> <p><i>j. indagini e monitoraggi delle dinamiche dei rischi e dei pericoli idraulici nelle zone della foce dell'Adige;</i></p> <p><i>k. controlli nelle zone di subsidenza in relazione ai riflessi sulla sicurezza idraulica;</i></p> <p><i>l. riduzione del rischio a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue e le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle aree a pericolosità maggiore.</i></p> <p><b>ARTICOLO 11 - Opere ed attività soggette a controllo nelle aree di pericolosità idraulica (Titolo II - Arre di pericolosità idraulica Capo I - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica)</b></p> <p><i>1. Qualora nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata siano proposti interventi per la riduzione del pericolo o per la delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la competente autorità regionale, sulla base di una apposita relazione idraulica richiesta al soggetto proponente, previa ricognizione o proposte di interventi strutturali da parte degli enti locali interessati, ed anche sulla base delle linee guida deliberate dall'Autorità di bacino dell'Adige ai sensi del precedente articolo 10, procede valutando il rischio residuo con particolare riferimento a:</i></p> <p><i>a. edifici civili con rilevante presenza anche discontinua di persone quali scuole, ospedali ed equivalenti;</i></p> <p><i>b. impianti a rischio di incidente rilevante;</i></p> <p><i>c. impianti di approvvigionamento idrico - potabile;</i></p> <p><i>d. impianti di trattamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti;</i></p> <p><i>e. opere di attraversamento dei corsi d'acqua;</i></p> <p><i>f. siti di cava e siti di estrazione di materiali litoidi, con i relativi impianti di lavorazione.</i></p> <p><b>ARTICOLO 20 Disposizioni comuni per gli interventi ammessi nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica (Titolo IV Aree di pericolo da frana o da colata detritica. Capo I - Disposizioni</b></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*comuni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica).*

*1. In applicazione dei paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica sono ammessi esclusivamente i nuovi interventi indicati nelle norme del presente Titolo IV.*

*2. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolo da frana o da colata detritica perimetrata nella Regione del Veneto tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal piano stralcio o autorizzati dopo la sua approvazione devono comunque essere tali da:*

*a. mantenere le condizioni esistenti di equilibrio idrogeologico dei versanti;*

*b. migliorare o non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;*

*c. non aumentare significativamente il pericolo da frana o da colata detritica in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;*

*d. non incrementare l'esposizione al pericolo;*

*e. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolo;*

*f. rispettare le prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e della Circolare ministeriale n. 30483 del 24 settembre 1988.*

*3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo IV adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale, sono rivolti a non diminuire la residua naturalità delle aree interessate e tutelarne la biodiversità e a non pregiudicare la definitiva sistemazione idrogeologica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idrogeologica.*

*4. Gli interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica, disciplinati dalle presenti norme, sono ammessi sempre che gli strumenti urbanistici in vigore nella Regione del Veneto non prevedano una disciplina più restrittiva, negli ambiti territoriali e secondo le modalità di attuazione previste dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.*

*5. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti i dissesti geologici e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all'Autorità di bacino dell'Adige.*

**ARTICOLO 21 - Opere ed attività soggette a**



	<p><i>controllo nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica (Titolo IV Aree di pericolo da frana o da colata detritica. Capo I - Disposizioni comuni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica).</i></p> <p><i>1. Qualora nelle aree perimetrare di pericolo molto elevato ed elevato da frana o da colata detritica siano proposti interventi di mitigazione del rischio o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la competente autorità regionale, sulla base di una apposita relazione geologica o idraulico - geologica richiesta al soggetto proponente, previa ricognizione o proposte di interventi strutturali da parte degli enti locali interessati ed anche sulla base delle linee guida deliberate dall'Autorità di bacino dell'Adige ai sensi dell'articolo 10, procede valutando il rischio residuo con particolare riferimento a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. edifici civili con rilevante presenza anche discontinua di persone quali scuole, ospedali ed equivalenti;</i></li> <li><i>b. impianti a rischio di incidente rilevante;</i></li> <li><i>c. impianti di approvvigionamento idrico - potabile;</i></li> <li><i>d. impianti di trattamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti;</i></li> <li><i>e. siti di cava.</i></li> </ul>
<p><b>ARTICOLO 9 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4</b></p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</li> <li>b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;</li> <li>c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica o valanghiva;</li> <li>d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 12 - Interventi idraulici, opere idrauliche e sistemazioni ambientali per la mitigazione o l'eliminazione della pericolosità nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Titolo II - Aree di pericolosità idraulica - Capo II aree di pericolosità idraulica molto elevata)</b></p> <p><i>1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 8 e 9, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. interventi di manutenzione idraulica;</i></li> <li><i>b. interventi idraulici e opere idrauliche per migliorare la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico;</i></li> <li><i>c. opere di mitigazione o eliminazione del pericolo e del rischio idraulico;</i></li> <li><i>d. azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali allo scopo di ridurre il pericolo ed il rischio idraulico, compresi gli interventi di manutenzione idraulica anche eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione del Veneto;</i></li> <li><i>e. opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia di persone e beni in situazioni di rischio eccezionali.</i></li> </ul>



<p>rischio;</p> <p>e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché se necessario dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori, di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;</p> <p>h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;</p> <p>i. interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;</p> <p>k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitari e per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro ed incremento dell'efficienza energetica;</p> <p>l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;</p> <p>m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano</p>	<p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. In sede di approvazione dell'intervento dovrà essere verificato che le prescrizioni contenute nella suddetta relazione siano integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p> <p>3. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque e sempre vietato:</p> <p>a. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;</p> <p>b. occupare stabilmente con mezzi, manufatti provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</p> <p>c. operare cambiamenti colturali capaci di ostacolare il libero deflusso delle acque o di favorire l'indebolimento degli argini;</p> <p>d. impiantare nuove colture arboree capaci di ostacolare il libero deflusso delle acque o di favorire l'indebolimento degli argini.</p> <p><b>ARTICOLO 13 - Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Titolo II - Arre di pericolosità idraulica - Capo II aree di pericolosità idraulica molto elevata)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 8, 9 e 12, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <p>a. la demolizione di edifici senza ricostruzione, purché i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;</p> <p>b. la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria;</p> <p>c. il restauro ed il risanamento conservativo;</p> <p>d. gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici, con possibile aumento di superficie utile pari a quella allagabile dall'esondazione e con contestuale dismissione dei piani terra e interrati, verificando l'idoneità strutturale delle fondazioni e degli altri elementi portanti;</p> <p>e. i nuovi impianti tecnologici essenziali per la funzionalità degli edifici esistenti e conformi agli strumenti urbanistici adottati o vigenti;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n. adeguamenti di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
  - o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
  - p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
  - q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
  - r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
  - s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
  - t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una specifica relazione tecnica, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

f. gli adeguamenti igienico-sanitari degli edifici ad uso di residenza, che non comportino ampliamenti, se necessari per garantirne la funzionalità conformemente alla destinazione d'uso ed alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero per osservare obblighi sanitari stabiliti da leggi;

g. le sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

h. i mutamenti di destinazione d'uso possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino alcun incremento anche di uno solo dei fattori che concorrono a determinare il livello di rischio, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29 settembre 1998.

2. Gli interventi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c), e), f), e g), devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. In sede di approvazione dell'intervento dovrà essere verificato che le prescrizioni contenute nella suddetta relazione siano integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. Gli interventi consentiti dal presente articolo:

a. sono comunque attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza incrementi del carico urbanistico;

b. sono ammessi per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;

c. sono consentiti anche per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale e regionale vigente.

**ARTICOLO 14 - Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata**

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 8, 9, 12 e 13, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

a. opere di regimazione idraulica indispensabili ed urgenti per intervenire in situazioni di imminente pericolo e per tutelare la pubblica incolumità;

b. la manutenzione ordinaria e la manutenzione



	<p>straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>c. l'ampliamento o la ristrutturazione di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, destinate a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, in mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>d. nuove opere e infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, riferite a servizi essenziali e non altrimenti localizzabili, i cui progetti prevedano comunque misure di mitigazione del rischio ovvero efficaci sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;</p> <p>e. sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;</p> <p>f. attraversamenti di sottoservizi a rete;</p> <p>g. interventi di allacciamento a reti principali;</p> <p>h. interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;</p> <p>i. manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori non destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuati dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;</p> <p>j. interventi connessi con l'uso delle acque, l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica senza compromettere le condizioni di sicurezza esistenti.</p> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e), f), h) e i) nonché h) limitatamente alla manutenzione, devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. In sede di approvazione</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



dell'intervento dovrà essere verificato che le prescrizioni contenute nella suddetta relazione siano integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, resta comunque e sempre vietato:

a. realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b. realizzare nuovi impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c. realizzare nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica;

d. insediare nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;

e. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

5. E' fatto salvo l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22, o per le quali alla data di adozione del progetto di Piano sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'articolo 31 dello stesso decreto legislativo.

6. I vincoli di cui ai precedenti commi 1 e 3 si applicano anche nel caso di opere ed infrastrutture per cui alla data di adozione del piano stralcio sia stato pubblicato un bando di gara.

7. Gli interventi consentiti dal presente articolo:

a. devono essere coerenti con le scelte di pianificazione in materia di protezione civile;

b. minimizzano la creazione di nuove aree impermeabili;

c. non possono incrementare il carico urbanistico esistente nell'area interessata.

**ARTICOLO 22 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo molto elevato**



*da frana o colata detritica (P4) (Titolo IV - Aree di pericolo da frana o da colata detritica. Capo II - Aree di pericolo molto elevato da frana o da colata detritica).*

*1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 20, nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:*

- a. opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;*
- b. opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;*
- c. interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;*
- d. interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;*
- e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- f. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;*
- g. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;*
- h. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;*
- i. interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora*



non comportino aumento di superficie o volume;

j. interventi di demolizione senza ricostruzione;

k. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

l. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera j), l'autorità competente valuta la necessità di produzione della relazione di cui al comma 2.

4. Nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c. stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d. depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del



	<p>rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p> <p>7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.</p>
<p><b>ARTICOLO 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3</b></p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;</li> <li>interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;</li> <li>ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano oppure del Progetto di 1<sup>a</sup> variante del Piano – aree in dissesto da versante, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;</li> <li>realizzazione di locali accessori di modesta entità al servizio degli edifici esistenti;</li> <li>realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;</li> <li>realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere</li> </ol>	<p><b>ARTICOLO 15 - Interventi nelle aree di pericolosità idraulica elevata. (Titolo II – Arre di pericolosità idraulica - Capo III aree di pericolosità idraulica elevata)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 8 e 9, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti esclusivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, sempre alle condizioni stabilite nel Titolo II, Capo I;</li> <li>gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che sia verificato che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena trentennale;</li> <li>gli ampliamenti di edifici per le necessità di adeguamento igienico-sanitario;</li> <li>le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi;</li> <li>le realizzazioni di tutte le tipologie di sottoservizi a rete.</li> </ol> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica e idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. In sede di approvazione dell'intervento dovrà essere verificato che le prescrizioni contenute nella suddetta relazione siano integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p> <p>3. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia e non riguardi manufatti connessi a strutture ricettive, non richiede la redazione della relazione di cui al comma precedente.</p> <p>4. Nei centri edificati definiti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, sono consentite nuove costruzioni soltanto all'interno di zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi</p>



<p>compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;</p> <p>g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.</p> <p>2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una specifica relazione tecnica, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</p>	<p><i>ed escluse le aree libere di frangia e a condizione che sia verificato che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate ad una quota superiore di almeno due metri rispetto il piano campagna.</i></p> <p><i>5. All'esterno dei centri edificati possono essere realizzati, per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano, nuovi edifici non altrimenti localizzabili destinati al servizio delle attività agricole ovvero destinati a residenza dei conduttori del fondo ovvero destinati all'agriturismo, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, nei limiti delle densità fondiaria massime. In tutte le zone territoriali omogenee con particolare riferimento alle zone E, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, è inoltre consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inadatti alla conduzione dei fondi agricoli. Per entrambe le fattispecie deve essere verificato che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate ad una quota superiore di almeno due metri rispetto il piano campagna.</i></p> <p><i>6. Agli interventi di ampliamento di edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario ammessi nelle aree di pericolosità idraulica elevata resta applicabile l'articolo 80, comma 5, della legge della Regione del Veneto 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, purché la relazione geologica e idraulica dimostri che sono soddisfatte le condizioni di garanzia dal rischio idraulico.</i></p> <p><i>7. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nell'articolo 15, commi 2, 3 e 4.</i></p> <p><b>ARTICOLO 23 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo elevato da frana o colata detritica (P3). (Titolo IV - Aree di pericolo da frana o da colata detritica. Capo III - Aree di pericolo elevato da frana o da colata detritica)</b></p> <p><i>1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 20, nelle aree classificate di pericolo elevato da frana o colata detritica, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:</i></p> <p><i>a. opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</i></p> <p><i>b. opere connesse con le attività di gestione e</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><i>manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;</i></p> <p><i>c. interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;</i></p> <p><i>d. interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;</i></p> <p><i>e. interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;</i></p> <p><i>f. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;</i></p> <p><i>g. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;</i></p> <p><i>h. interventi di demolizione senza ricostruzione;</i></p> <p><i>i. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</i></p> <p><i>j. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</i></p> <p><i>k. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E' altresì consentita la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle infrastrutture a finalità pubblica;</i></p> <p><i>l. interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><i>m. modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;</i></p> <p><i>n. attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile e non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi.</i></p> <p><i>2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</i></p> <p><i>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.</i></p> <p><i>4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate di pericolo elevato da frana o colata detritica non può comunque essere consentita la realizzazione di:</i></p> <p><i>a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;</i></p> <p><i>b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</i></p> <p><i>c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;</i></p> <p><i>d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.</i></p> <p><i>5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p> <p>6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.</p>
<p><b>ARTICOLO 11 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2</b></p> <p>1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.</p> <p>2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano o della 1<sup>a</sup> Variante del Piano – aree in dissesto da versante, è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni comunali, della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme indicati alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.</p> <p>3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità;</li> <li>b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;</li> <li>c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;</li> <li>d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 16 - Interventi nelle aree di pericolosità idraulica media (Capo IV aree di pericolosità idraulica media e moderata - Titolo II - Aree di pericolosità idraulica)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 8 e 9, nelle aree classificate a pericolosità idraulica media l’attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell’Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano.</p> <p>2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica media l’Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.</p> <p>3. Nelle aree di pericolosità idraulica media, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nell’articolo 14, commi 4, 5 e 6.</p> <p><b>ARTICOLO 24 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo medio da frana o colata detritica (P2) (Titolo IV - Aree di pericolo da frana o da colata detritica Capo IV - Aree di pericolo medio da frana o da colata detritica).</b></p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 20, nelle aree classificate di pericolo medio da frana o colata detritica, l’attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell’Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.</p> <p>2. Per le aree classificate di pericolo medio da frana o colata detritica l’Amministrazione</p>

	<p>comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.</p> <p>3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate di pericolo medio da frana o colata detritica non può comunque essere consentita la realizzazione di:</p> <p>a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;</p> <p>b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</p> <p>c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;</p> <p>d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.</p> <p>4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</p>
<p><b>ARTICOLO 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1</b></p> <p>1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.</p>	<p><b>ARTICOLO 17 - Interventi nelle aree di pericolosità idraulica media (Capo IV aree di pericolosità idraulica media e moderata - Titolo II – Arre di pericolosità idraulica)</b></p> <p><b>ARTICOLO 17 - Interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica moderata</b></p> <p>1. Nelle aree di pericolosità idraulica moderata spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore vigenti prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sempre nel rispetto delle condizioni generali stabilite negli articoli 8, 9 e 10 e a condizione di intervenire con tipologie e tecniche costruttive idonee alla riduzione della vulnerabilità</p>



	<p>e del rischio.</p> <p><b>ARTICOLO 25 - Interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo moderata da frana o colata detritica (P1) (Titolo IV - Aree di pericolo da frana o da colata detritica Capo IV - Aree di pericolo medio da frana o da colata detritica).</b></p> <p>1. Nelle aree classificate di pericolo moderato da frana o da colata detritica spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p>
<p><b>ARTICOLO 13 - Disciplina delle aree fluviali</b></p> <p>1. Nelle aree fluviali, richiamate per quanto occorra le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;</li> <li>b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;</li> <li>c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.</li> </ul> <p>2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del Progetto di 2<sup>a</sup> variante del piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque ed all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).</p> <p>3. Nelle aree fluviali oltre alle opere di difesa, sistemazione e manutenzione idraulica, è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;</li> <li>b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;</li> <li>c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno anche realizzate a quote</li> </ul>	



<p>compatibili con i livelli idrometrici previsti tenuto conto del relativo franco di sicurezza;</p> <p>d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali.</p>	
<p><b>ARTICOLO 14 – Preesistenze nelle aree fluviali</b></p> <p>1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.</p> <p>2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.</p> <p>3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione della Regione, esclusivamente interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. demolizione senza ricostruzione;</li> <li>b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;</li> <li>c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro ed incremento dell'efficienza energetica;</li> <li>d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;</li> <li>e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;</li> <li>f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.</li> <li>g. adeguamenti di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorarc le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;</li> <li>h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della</li> </ul>	



<p>Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;</p> <p>i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.</p>	
<p><b>ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali</b></p> <p><b>1.</b> La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.</p> <p><b>2.</b> E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.</p> <p><b>3.</b> Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. demolizione senza ricostruzione;</li> <li>b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;</li> <li>c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;</li> <li>d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;</li> <li>e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;</li> <li>f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.</li> <li>g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in</li> </ul>	

<p>cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;</p> <p>h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;</p> <p>i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;</p>	
<p><b>ARTICOLO 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale</b></p> <p>1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti ed a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e delle prescrizioni di protezione civile.</p> <p>2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:</p> <p>a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti ed alle loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;</p> <p>b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;</p> <p>c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.</p> <p>3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 4</p>	



<p>all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.</p>	
<p><b>ARTICOLO 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali</b>          1. La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.</p>	
<p><b>TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI</b>  <b>ARTICOLO 18 – Efficacia ed effetti del Piano</b>          1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Progetto di 2<sup>a</sup> variante da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino          2. Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><b>ARTICOLO 4 - Efficacia ed effetti del progetto di piano stralcio adottato. (Titolo I - Disposizioni generali)</b>          1. <i>Le norme di attuazione e le prescrizioni di piano previste per le aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del progetto di piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989.</i>          2. <i>Immediatamente dopo l'adozione del progetto di piano, l'Autorità di bacino comunica alla Regione del Veneto, alle Province ed a tutti i Comuni interessati per territorio copia:</i>  <i>a. della delibera di adozione del progetto di piano;</i>  <i>b. della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree di pericolo da dissesti di versante e delle aree di pericolosità idraulica di rispettivo interesse indicata nell'articolo 2;</i>  <i>c. delle norme di attuazione e prescrizioni di piano.</i>          3. <i>Copie integrali del progetto di piano adottato sono depositate presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità di bacino dell'Adige, la Regione del Veneto e le Province interessate. Tale deposito è menzionato nelle comunicazioni di cui al precedente comma.</i>          4. <i>Entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione i Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di trenta giorni, copia della delibera di adozione, della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione, delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano.</i>          5. <i>A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il progetto di piano stralcio.</i>          6. <i>Dalla data medesima le amministrazioni comunali sospendono tutti i procedimenti</i></p>

eventualmente in corso di autorizzazione e concessione in sanatoria relativi ad abusi edilizi realizzati entro il 31.12.1993 con caratteri diversi da quelli degli interventi consentiti dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni del piano stralcio. La sospensione perdura fino alla realizzazione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi e dei pericoli esistenti. Le domande di sanatoria relative ad abusi edilizi non compatibili con il regime di tutela vigente dopo la realizzazione degli interventi sono comunque respinte.

7. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i piani attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 2, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, permessi a costruire ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione del Veneto valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.

8. Le limitazioni ed i vincoli posti dal piano stralcio e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

**ARTICOLO 5 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato (Titolo I - Disposizioni generali)**

1. Dopo l'adozione del piano, l'Autorità di bacino fornisce alla Regione del Veneto, alle Province ed a tutti i Comuni interessati per territorio copia:

- a. della delibera di adozione del piano;
- b. della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree di pericolo da dissesti di versante e delle aree di pericolosità idraulica di rispettivo interesse indicata nell'articolo 2;
- c. delle norme di attuazione e prescrizioni di piano.

2. Entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione del comma 1, i Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di trenta giorni, copia della delibera di adozione, della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione, delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano.

3. A decorrere dalla data di adozione del piano le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il piano stralcio.



4. Dalla data medesima le amministrazioni comunali sospendono tutti i procedimenti eventualmente in corso di autorizzazione e concessione in sanatoria relativi ad abusi edilizi disciplinati dalla L.R. 5.11.2004, n. 21, con caratteri diversi da quelli degli interventi consentiti dalle

norme di attuazione e dalle prescrizioni del piano stralcio. La sospensione perdura fino alla realizzazione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi e dei pericoli esistenti. Le domande di sanatoria relative ad abusi edilizi non compatibili con il regime di tutela stabilito dal presente piano vigente dopo la realizzazione degli interventi sono comunque respinte.

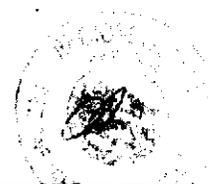
5. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i piani attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al precedente articolo 4, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, permessi a costruire ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione del Veneto valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.

6. Tutte le previsioni e le prescrizioni del piano stralcio approvato sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati.

7. Entro 12 mesi dall'approvazione sono armonizzate con il piano stralcio le previsioni dei piani e dei programmi di sviluppo economico e di gestione ed uso del territorio di livello regionale, provinciale e locale. Il vincolo di armonizzazione vale in particolare con riferimento agli strumenti di pianificazione settoriale indicati all'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989 nonché con riferimento ai piani delle attività estrattive, ai piani per le reti e i servizi infrastrutturali, ai piani di assestamento forestale, al piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del piano stralcio la Regione del Veneto può emanare proprie disposizioni per l'attuazione del piano.

9. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del piano stralcio in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa regionale di attuazione della legge n. 183/1989.



10. Nell'ipotesi in cui la Regione del Veneto adotti secondo le norme del proprio ordinamento specifici strumenti di pianificazione per la tutela dal rischio idrogeologico le previsioni di tali strumenti devono risultare coerenti con i principi, le finalità ed i contenuti delle prescrizioni del piano stralcio e comunque non comportare una diminuzione del grado di tutela.

11. Le disposizioni del piano stralcio si aggiungono a quelle delle leggi e degli strumenti di programmazione e di pianificazione generale o di settore della Regione del Veneto che delimitano aree a rischio idrogeologico diverse, con i relativi sistemi di vincoli e di salvaguardie.

12. L'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti al vigente strumento urbanistico generale, è subordinata al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione. A tal fine, in sede di redazione del nuovo strumento urbanistico deve essere redatto uno studio di compatibilità idraulica.

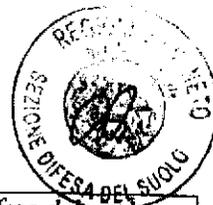
13. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico del bacino, lo studio di compatibilità idraulica dovrà prevedere, per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio assicurerà che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e/o realizzando volumi di invaso compensativi.

14. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli Autorità di bacino nazionale del fiume Adige insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

15. I progetti la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica con i contenuti di cui al comma 13 contenente una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata nonché

l'individuazione di idonee misure compensative.

	<p>Tale studio di compatibilità dovrà essere approvato dalla competente autorità idraulica.</p> <p>16. Le limitazioni ed i vincoli posti dal piano stralcio e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.</p> <p>17. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità della Regione del Veneto competenti per la vigilanza nei settori di intervento del piano stralcio.</p> <p><b>ARTICOLO 27 - Vigilanza sull'attuazione del piano (Titolo V - Modalità di attuazione del piano).</b></p> <p>1. L'Autorità di bacino dell'Adige, d'intesa con la Regione del Veneto:</p> <p>a. esercita una azione di vigilanza sull'attuazione del piano stralcio, anche verificando gli effetti ambientali e gli effetti sulle condizioni di rischio e di pericolo degli interventi di riduzione o eliminazione del rischio o del pericolo previsti dagli strumenti tecnici di attuazione del piano;</p> <p>b. studia le eventuali misure correttive necessarie, anche in funzione dell'attuazione di piani e prescrizioni urbanistiche degli enti territoriali.</p> <p><b>ARTICOLO 28 - Azioni e programmi per l'integrazione delle conoscenze e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in materia di assetto idrogeologico (Titolo V - Modalità di attuazione del piano).</b></p> <p>1. L'Autorità di bacino dell'Adige e la Regione del Veneto possono individuare d'intesa aree di pericolo idraulico e di pericolo da frana e da colata detritica molto elevato o situazioni critiche di pericolo idraulico e di pericolo da frana e da colata detritica in cui compiere studi approfonditi di dettaglio finalizzati a definire scenari tecnici esecutivi di intervento, anche in collegamento con il contenuto dei piani urgenti di protezione civile.</p> <p>2. L'intesa definisce gli oggetti di indagine, il programma articolato, la metodologia dello studio, la ripartizione degli oneri, l'utilizzazione dei risultati e quanto altro necessario al buon fine dell'attività.</p>
<p><b>ARTICOLO 19 - Norme finali</b></p> <p>1. Il presente piano fissa i nuovi criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree fluviali e di quelle pericolose e le norme procedurali per la loro integrazione.</p>	<p><b>ARTICOLO 26 - Modalità di attuazione (Titolo V - modalità di attuazione del piano)</b></p> <p>1. Il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige, Regione del Veneto, è attuato attraverso:</p> <p>a. la realizzazione degli interventi indicati negli allegati alla Relazione tecnica;</p> <p>b. i programmi triennali di intervento formulati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 21 e</p>



	<p>seguinti della legge quadro sulla difesa del suolo;</p> <p>c. gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000;</p> <p>d. il programma di interventi previsto dall'articolo 142 della legge finanziaria 2001;</p> <p>e. gli atti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino, della Regione del Veneto e degli enti locali territoriali per il raggiungimento delle finalità del piano;</p> <p>f. i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione del Veneto potrà eventualmente approvare ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Nelle schede tecniche il piano stralcio contiene la programmazione preliminare e le indicazioni tipologiche per la predisposizione dei progetti di intervento per l'eliminazione o la riduzione dei rischi idrogeologici nelle aree perimetrate.</p> <p>3. Gli obiettivi strategici e le caratteristiche tecniche principali degli interventi da realizzare nelle aree a pericolo idraulico e nelle aree di pericolo da frana e da colata detritica sono identificati negli articoli 8, 9, 10 e 20 delle presenti norme di attuazione.</p> <p>4. I programmi triennali di intervento collocano in ordine di priorità tutti gli interventi di piano e predispongono il piano finanziario per l'attuazione del piano stralcio, definendo i fabbisogni per la realizzazione degli interventi, le risorse utilizzabili, i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione, i potenziali vantaggi economici presentati da ciascun intervento.</p> <p>5. In relazione a nuove conoscenze acquisite, ad esigenze sopravvenute, ad opere divenute inattuali, a realizzazione di opere da parte di altre pubbliche amministrazioni ed a nuovi eventi idrogeologici, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige può deliberare l'integrazione o la modifica del quadro degli interventi delineato dal piano stralcio o dal programma triennale di intervento senza obbligo di variante di piano o di programma.</p>
	<p><b>ARTICOLO 18 - Configurazione, obiettivi e disciplina delle fasce di tutela idraulica (Titolo III- Fasce di tutela idraulica)</b></p> <p>1. Anche in applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita al di fuori dei centri</p>



	<p><i>edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unglia arginale a campagna. Per il corso del fiume Adige la fascia ha un'estensione di metri 20.</i></p> <p><i>2. Le fasce di cui al precedente comma hanno la finalità di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. conservare l'ambiente;</i></li> <li><i>b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;</i></li> <li><i>c. migliorare la sicurezza idraulica;</i></li> <li><i>d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.</i></li> </ul> <p><i>3. Nelle fasce di tutela idraulica sono vietati tutti i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. per la manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;</i></li> <li><i>b. per la eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;</i></li> <li><i>c. per la tutela urgente della pubblica incolumità;</i></li> <li><i>d. per la tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.</i></li> </ul> <p><i>4. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.</i></p> <p><i>5. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Capo VII del regio decreto 25.7.1904, n. 523.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'articolato è descritto nei paragrafi successivi.

### 3.1.1 Titolo I *VARIANTE*

Il titolo I della variante (costituito da 7 articoli) essenzialmente corrisponde a parte del Titoli I (articoli 1, 2, 3, e 6), dall'articolo 7 del Titolo 2, dall'articolo 19 del Titolo IV e dall'articoli 29 del Titolo V del Piano approvato.

Il titolo I della variante in particolare descrive l'oggetto, i contenuti e le finalità del Piano (art. 1 *VARIANTE*); fornisce le definizioni e terminologie utilizzate (art.2 *VARIANTE*); indica gli elaborati del Piano (art.3 *VARIANTE*) e distingue il territorio in classi di pericolosità e di rischio (art.4 *VARIANTE*). Inoltre definisce le zone di attenzione (art.5 *VARIANTE*), specifica le modalità di aggiornamenti del Piano (art.6 *VARIANTE*) e gli indirizzi di Protezione Civile (art.7 *VARIANTE*).

Dal confronto con l'articolato del piano approvato si possono fare alcune considerazioni.

La variante descrive in modo sostanzialmente simile a quello del piano approvato la finalità e i contenuti del piano per la tutela del rischio idrogeologico (art. 1, art.7, art.19), gli elaborati del piano (art.2), e fornisce le definizioni (art.6) di base. I termini presenti nel NdA *VARIANTE* sono stati peraltro implementati rispetto a quelli del piano approvato.



Per quanto riguarda la classificazione del territorio, si può notare una diversa impostazione nella variante rispetto a quella del piano approvato che fa riferimento a una serie di elenchi indicanti i comuni interessati da pericolosità e rischi di diverso grado (art.3). Tali elenchi non sono più presenti nelle nuove norme di attuazione. Si può però osservare che l'impostazione della variante, pur essendo più generale, consente la stessa classificazione del pericolo e del rischio.

L'art. 6 VARIANTE del progetto di piano sulle modalità di aggiornamento, corrisponde all'articolo 29 del titolo V della NdA del piano approvato. Le procedure dell'art. 6<sub>VARIANTE</sub> sono diverse da quelle previste nel piano approvato, ma derivano dall'esperienza maturata dall'approvazione del piano medesimo, quindi si presentano più adatte alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

L'art. 5 VARIANTE sulle zone di attenzione non ha corrispondenza nel piano approvato. Come già scritto le zone di attenzione rappresentano le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo e sono state introdotte dalla variante. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6 VARIANTE.

L'art.7<sub>VARIANTE</sub> riassume in un solo articolo le funzioni che deve svolgere la protezione civile che nel piano approvato sono indicate in ciascun articolo con le indicazioni sulla pericolosità/rischio.

### 3.1.2 **Titolo II** VARIANTE

Il Titolo II della variante (costituito da 10 articoli) sostituisce il Titolo II (aree di pericolosità idraulica); il Titolo III (fasce di tutela idraulica) e il Titolo IV (aree di pericolo da frana o da colata detritica).

Il Titolo II della variante in particolare descrive le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione (art.8 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 (art.9 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 (art.10 VARIANTE); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2 (art.11<sub>VARIANTE</sub>); la disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 (art.11 VARIANTE).

Nel Titolo II sono inoltre descritte: la disciplina delle aree fluviali (art.13<sub>VARIANTE</sub>); le indicazioni sulle Preesistenze nelle aree fluviali (art.14<sub>VARIANTE</sub>); i criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale (art.15<sub>VARIANTE</sub>).

Infine sono forniti i principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti (art.16<sub>VARIANTE</sub>).

Il confronto con l'articolato del piano approvato è abbastanza difficile poiché le due norme presentano una struttura molto diversa.

Innanzitutto si può notare che la variante non prevede più due diversi titoli uno per le aree a pericolosità idraulica e uno per le aree a pericolosità da frana o da colata detritica. Questa impostazione ha consentito una notevole semplificazione delle NdA.

E', infatti, unico l'articolo che fornisce le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione. Per ciascun grado di pericolosità, inoltre, un solo articolo descrive gli interventi e/o attività consentite dal progetto di piano.

Bisogna ricordare che il piano approvato prevede, invece, per le disposizioni comuni sulle aree di pericolosità idraulica uno specifico capo (capo I del Titolo II) costituito da ben 5 articoli relativi: agli obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica (art.7); alle disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica vere e proprie (art.8); alla salvaguardia e gestione del regime dei corsi



d'acqua nelle aree di pericolosità idraulica attraverso opere idrauliche, interventi di tutela e conservazione dell'assetto idrografico (art. 9); alle linee guida di settore (art.10) e alle opere ed attività soggette a controllo nelle aree di pericolosità idraulica (art.11)

Le disposizioni comuni sulle aree di pericolosità da frana o da colata detritica, prevedono invece uno specifico capo (capo I del Titolo IV) costituito da 3 articoli volti alla definizione: degli obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica (art.19); delle disposizioni comuni per gli interventi ammessi nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica (art.20) e, infine delle opere ed attività soggette a controllo nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica (art.21).

Tre diversi articoli inoltre sono dedicati alla pericolosità idraulica P4: il primo relativo a interventi idraulici, opere idrauliche e sistemazioni ambientali per la mitigazione o l'eliminazione della pericolosità (art.12); il secondo sugli interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistente (art.13); il terzo relativo a interventi in materia di opere e infrastrutture pubbliche o d'interesse pubblico (art.14).

Due capi delle NdA approvate (capo III e IV del Titolo II) quindi sono costituiti da tre articoli complessivi (artt.15, 16, 17) sugli interventi che possono essere realizzati nelle aree di pericolosità idraulica elevata P3; media P2; e moderata P1. Quattro capi (capo II, III, IV, V del Titolo IV) costituiti da 4 articoli (artt.22; 23; 24; 25) infine sono dedicati agli interventi ammissibili nelle aree classificate di pericolo molto elevato P4; elevata P3; media P2; e moderata P1 da frana o colata detritica.

Da questa descrizione appare evidente la semplificazione ottenuta con la variante.

Le attività e gli interventi consentiti nelle aree fluviali non sono trattati in modo specifico nelle NdA del piano approvato.

Nelle NdA della variante, invece, non sono stati ricompresi i concetti espressi nell'articolo 18 delle norme del piano approvato (Titolo III – Fasce di tutela idraulica) che prevedono la configurazione, gli obiettivi e la disciplina delle fasce di tutela idraulica, istituendo al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica, appunto, larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna. Per il corso del fiume Adige la fascia ha un'estensione di metri 20 ai sensi del D.lgs 152/1999.

Tuttavia a questo proposito si osserva che il D.lgs 152/1999 è stato abrogato dal D.lgs. 152/2006 ed ai sensi del art.115 di tale D.lgs. 152/2006, la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici è di competenza delle Regioni.

### 3.1.3 **Titolo III** *VARIANTE*

Il Titolo III trova corrispondenza con gli articoli 4 e 5 del Titolo I e con gli articoli 26, 27, 28 del Titolo V modalità di attuazione del piano approvato.

Il Titolo III della variante in particolare descrive le disposizioni finali indicando l'efficacia e gli effetti del piano (art.18 *VARIANTE*) e le norme finali (art.19 *VARIANTE*).

Anche in questo caso la variante evidenzia la volontà di compiere una sintesi. Il piano approvato, infatti, descrive l'efficacia e gli effetti del progetto di piano adottato nell'articolo 4 e l'efficacia e gli effetti del piano adottato e approvato nell'articolo 5 delle norme approvate.

Dedica inoltre il Titolo V alla descrizione dei modi di attuazione del piano e in particolare l'articolo 26 alle modalità vere e proprie; l'articolo 27 alla vigilanza sull'attuazione del piano; l'articolo 28 – alle azioni e ai programmi per l'integrazione delle conoscenze e per lo sviluppo della pianificazione di bacino in materia di assetto idrogeologico.

4 CONSIDERAZIONI FINALI

E' noto che l'articolo 64 del D.lgs. 152/2006 ha ripartito il territorio italiano in Distretti Idrografici prevedendo in particolare che il bacino idrografico del fiume Adige sia inserito all'interno del Distretto delle Alpi Orientali.

Allo stato attuale, per agevolare le attività di competenza, in attesa dell'istituzione dell'Autorità di Distretto, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Adige, ha nominato Segretario Generale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico.

Ora alla fine del 2012, in considerazione dell'opportunità di uniformare la normativa di attuazione della 1<sup>a</sup> variante del "Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico" dell'Adige, approvato con D.P.C.M. 13 Dicembre 2011 (GU n.93 del 20/04/2012), con la normativa del "Piano per l'Assetto Idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione - PAI 4 Bacini" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 09/11/2012 (G.U. n.280 del 30/11/2012) e del "Progetto di Piano per l'assetto idrogeologico - 1<sup>a</sup> variante del Fiume Livenza", è stata adottata la presente 2<sup>a</sup> variante per lo stesso fiume Adige.

In questo modo è stato avviato il processo che condurrà a una sola normativa sull'assetto idrogeologico nell'intero distretto delle Alpi Orientali, e in particolare nel territorio della Regione del Veneto, cosa che si ritiene d'importanza prioritaria.

Proprio per questo motivo, oggi, non si ritiene opportuno apportare correzioni al testo normativo presentato. Vale comunque la pena fare alcune osservazioni sull'applicazione di quanto disposto dal progetto di 2<sup>a</sup> variante del fiume Adige si sono osservate alcune problematiche da prendere in considerazione.

Innanzitutto l'introduzione dell'articolo 5 sulle zone di attenzione ha portato a individuare nella cartografia aree a cui non è ancora stata associata una classe di pericolosità. In tali zone in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali devono verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata dal piano. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono inoltre essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate in tali aree e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

Importante ricordare anche l'articolo 8 che fornisce le disposizioni comuni che devono essere adottate non solo nelle aree a pericolosità idraulica e geologica ma anche nelle zone di attenzione.

A questo proposito, la Regione del Veneto ha fornito sull'applicazione della norma e su quanto disposto dal citato articolo 8 alcune importanti indicazioni con la Circolare della Direzione Difesa del Suolo e della Direzione Geologia e Georisorse del 22/03/2013. Altre indicazioni in merito all'associazione della pericolosità idraulica sono fornite dalla Circolare della Direzione Difesa del Suolo del 19/06/2013.

Si deve poi ricordare il parere n. 2dis/2013 dei Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, in seduta congiunta che fornisce chiarimenti sulla realizzazione di locali interrati e seminterrati.

Sono inoltre importanti: la DGR n. 649 del 07/05/2013 sulla associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione e la DGR n. 788 del 21/05/2013 recante adempimenti conseguenti alla DGR 649/2013.

Un'altra variazione da prendere in considerazione è derivata dal disposto dell'articolo 11 sulle aree a pericolosità P2. Il vincolo del piano approvato consisteva essenzialmente nella non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. Il progetto di piano invece stabilisce una serie di azioni specifiche che la pianificazione urbanistica e territoriale prevede in area P2, oltre a tutti gli interventi effettuabili nelle aree P4 e P3.



Infine anche nelle aree classificate nel grado di pericolosità P1 devono essere rispettate le disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione.

Si ritiene in ogni caso opportuno procedere all'approvazione del testo in esame in modo da avere una normativa unica in un territorio così importante e vasto. Un'eventuale variante dovrà quindi interessare anche i bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico che fanno parte del distretto Alpi Orientali.

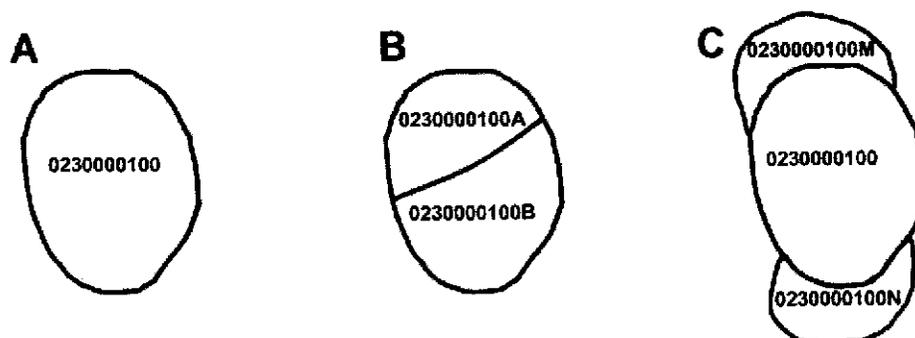
#### 4.1 Considerazioni in merito alla cartografia della pericolosità geologica

Si vuole portare all'attenzione due aspetti che potrebbero richiedere modifiche alla cartografia di piano vigente.

##### a) Proposta di modifica dei codici delle aree di pericolosità geologica

La modalità di attribuzione del codice identificativo delle aree di pericolosità geologica utilizzata nell'ambito della 1<sup>a</sup> Variante di Piano fa riferimento al codice numerico identificativo del fenomeno franoso riportato nella Banca Dati delle Frane – Progetto IFFI. Tale scelta venne effettuata anche con l'intento di pervenire ad una definizione univoca del fenomeno franoso in modo da semplificarne l'individuazione in caso di aggiornamenti/modifiche. Da una lettura delle cartografie vigenti risulta evidente che in molti casi le aree di pericolosità non hanno un codice univoco che le differenzi. Si propone quindi una nuova modalità di codifica, peraltro già utilizzata negli altri bacini del territorio regionale, di semplice attuazione e lettura.

La nuova modalità prevede di riferire sempre la codifica dell'area di pericolosità geologica al codice identificativo del fenomeno franoso riportato nella Banca Dati delle Frane – Progetto IFFI a cui tale area fa capo. Nel caso in cui le aree di pericolosità derivino dalla suddivisione di poligoni IFFI (vedi Fig 3 B) il codice identificativo viene creato aggiungendo al termine del codice numerico IFFI una lettera compresa tra A e L in dipendenza del numero di suddivisioni. Nel caso invece che le aree di pericolosità geologica siano relative a tendenze evolutive del fenomeno franoso (vedi Fig 3 C), e quindi siano esterne rispetto al poligono IFFI di riferimento, nell'attribuzione della codifica si aggiunge al termine del codice numerico IFFI una lettera compresa tra M e Z in dipendenza del numero di poligoni individuati.



**Fig. 3** – **A)** esempio di poligono IFFI con relativa codifica; **B)** modalità di codifica di aree di pericolosità geologiche derivanti da una suddivisione del poligono IFFI; **C)** modalità di codifica di aree di pericolosità geologica esterne al poligono IFFI.



Un esempio di come venga migliorata la lettura della cartografia e dei dati in essa contenuti la possiamo trovare nell'area catalogata 230007301 presente nel Comune di Fumane (VR). Tale area è composta da tre poligoni catalogati attualmente con lo stesso codice mentre con la nuova codifica ogni poligono verrebbe univocamente identificato (vedi Fig.1). In questo caso inoltre è possibile discriminare anche le aree vicine.

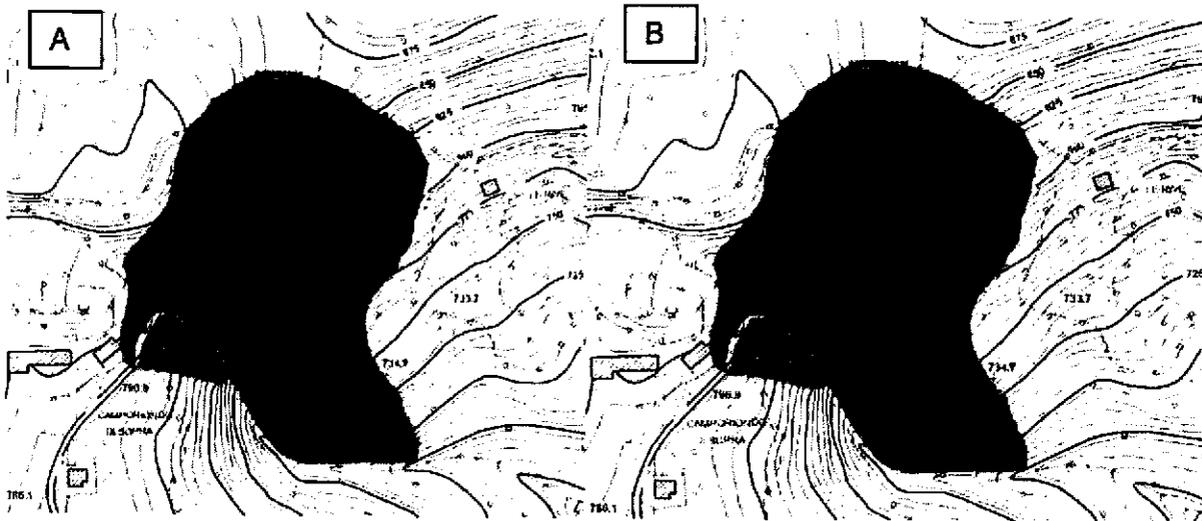


Fig.1. Confronto tra l'attuale codifica (A) e quella proposta (B) in una delle aree in comune di Fumane (VR).

#### b) Zone di attenzione geologica

In merito alle zone di attenzione, al cui concetto si rimanda nell'apposito articolo della normativa, si deve notare che tra le motivazioni della 2<sup>a</sup> Variante è stato scelto di valutare le problematiche idrauliche derivanti dai fenomeni alluvionali del 2010 per cui è stata proposta un apposita cartografia. Tale proposta deriva dall'opportunità di uniformare in coordinamento con l'Autorità di bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico le modalità di valutazione della pericolosità idraulica sul territorio della Regione Veneto. In questo senso si deve rilevare l'assenza di una cartografia delle zone di attenzione geologica. In particolare si evidenzia la presenza di cartografia del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione – PAI 4 Bacini che riporta zone di attenzione geologica ricadenti nel territorio del bacino dell'Adige. Si propone quindi di valutare, in collaborazione con gli uffici regionali competenti, quale sia l'esistenza di zone di attenzione geologica ed il loro eventuale inserimento nella cartografia di Piano.

#### 4.2 LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Il Progetto di 2<sup>a</sup> variante, fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 in data 02/01/2013. L'Autorità di Bacino del fiume Adige ha depositato presso la direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto la relativa documentazione, su supporto informatico, completa di tutti gli elaborati del progetto di variante, per essere disponibili alla consultazione da parte di chiunque, ne avesse interesse, per 45 consecutivi a decorrere dal



17/01/2013. Le eventuali osservazioni potevano essere inoltrate entro i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, alla Regione del Veneto o annotate su un registro predisposto.

Alla scadenza di tale periodo, agli uffici Regionali non sono pervenute osservazioni. In data 12/07/2013 con nota n.1421 l'autorità di Bacino ha trasmesso, per opportuna conoscenza e perché ne sia tenuto conto durante la Conferenza Programmatica, ex D.lgs, 152/2006, due osservazioni pervenute tramite posta elettronica alla medesima Autorità.

#### **4.2.1 Osservazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**

Facendo riferimento alla pubblicazione del progetto della 2<sup>a</sup> variante al piano stralcio il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in data 17/04/2013, ha trasmesso via e-mail una nota con alcune considerazioni sul territorio tra i Comuni di Soave e San Bonifacio posto in destra idraulica del Torrente Alpone, a sud del nuovo casello autostradale.

Il Consorzio specifica, in particolare, che l'area "è attigua al nodo idraulico di confluenza del torrente Tramigna con il torrente Alpone". "Tale sistema appartiene al bacino idraulico Chiampo-Alpone nel quale il torrente Alpone medesimo è il corso d'acqua principale che riceve da tutto il bacino sia le acque basse della pedicollina che quelle alte delle pendici collinari". "L'asta principale del torrente raccoglie le acque dei torrenti Chiampo, Tramigna, Aldegà e di alcuni scoli di dimensione minore."

L'area è già stata oggetto di interventi di pianificazione urbanistica e infrastrutturale di notevole importanza in termini di impermeabilizzazione del suolo e "quindi di conseguente radicale mutamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche rispetto alla situazione attuale".

Il Consorzio ritiene che la zona sia quindi "affetta da una particolare fragilità idraulica causata dalla ridotta pendenza al piede dei rilievi e dalla pensilità degli argini rispetto alle pianure circostanti". Tale situazione idraulica ha portato a fenomeni di "allagamento soprattutto nell'area posta a sud della S.R. n.11, in destra Alpone, essendo le quote basse". In seguito a tale "problematica la zona è considerata particolarmente vulnerabile in caso di crisi delle arginature".

Richiede quindi di poter fissare un incontro con l'Autorità di Bacino nella fase di redazione del progetto di piano.

#### **CONTRODEDUZIONE**

Esaminata la richiesta, si ritiene che la Conferenza Programmatica ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) del D.lgs 152/2006, sia il luogo di discussione della problematica indicata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Il Consorzio è, quindi, invitato a trasmettere la documentazione a sua disposizione che possa permettere l'avvio delle attività progettuali utili ad affrontare e risolvere la questione.

#### **4.2.2 Signor Sambugaro Umberto**

Il Signor Sambugaro Umberto di Montorio (VR), comproprietario di un immobile, costruito su licenza edilizia rilasciata dal Comune di Verona in precedenza all'entrata in vigore del Piano approvato, identificato dal progetto di variante in area P2, in data 06/04/2013 chiede lo stralcio del punto b) del comma 1. dell'articolo 10 (Disciplina degli interventi nell'aree classificate a pericolosità P3).

Il punto b) del comma 1. dell'articolo 10 effettivamente afferma che nelle aree classificate a pericolosità P3 possono essere consentiti "interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo".



Poiché nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3 anche nelle aree P2 possono essere consentiti solo "interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo".

La richiesta del Signor Sambugare appare quindi volta non tanto a stralciare il punto b dell'articolo 10 quanto ad inserire un nuovo punto nel comma 3 dell'articolo 11 che consenta in area P2 di realizzare interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici anche se comportano aumento delle unità abitative o del carico insediativo.

Al Signor Sambugaro Umberto, peraltro, l'Autorità di Bacino ha comunicato con nota n.1422 del 12/07/2013 che le osservazioni trasmesse "saranno oggetto di appropriata valutazione in occasione della prevista conferenza programmatica che sarà prossimamente convocata dalla Regione del Veneto ai fini dell'adozione ed attuazione della variante in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale. A tale conferenze programmatiche, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalla regione stessa, partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino. Del parere della conferenza" l'Autorità di bacino "terrà conto nella fase di adozione definitiva della variante secondo quanto stabilito dal D.lgs 152/2006".

#### CONTRODEDUZIONE

Trattandosi della richiesta di una variazione della normativa si fa riferimento a quanto già espresso nel capitolo 4 della presente relazione. Si deve in particolare confermare che si ritiene prioritario avere la stessa normativa sull'assetto idrogeologico vigente nell'intero distretto delle Alpi Orientali, e in particolare nel territorio della Regione del Veneto, e quindi si ritiene opportuno non apportare correzioni al testo presentato.

